

CCXCIV.

TORNATA DEL 17 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* (pag. 10110) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 10110, 10111, 10183) — Il senatore Dallolio svolge la sua interpellanza ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla costruzione della direttissima Bologna-Firenze (pag. 10112) — Interloquisce il senatore Mazzoni (pagina 10116) — Rispondono i ministri dei lavori pubblici (pag. 10116) e della guerra (pagina 10120) — Dopo replica dell'interpellante (pag. 10121), l'interpellanza è dichiarata esaurita — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali » (N. 973) (pag. 10121); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 979) (pag. 10127); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 980) (pag. 10133) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 » (N. 972) fanno osservazioni il senatore Scialoja, relatore (pag. 10134), e il ministro del tesoro (pag. 10135) — Approvati quindi gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Convalidazione del Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica » (N. 944) (pag. 10137); « Costituzione in comune di Calciano, frazione del comune di Garaguso » (N. 592) (pag. 10139) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese » (N. 948) — Sull'art. 1 parlano i senatori Tami (pag. 10140, 10142) e Mariotti, relatore (pag. 10141) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 10140) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto » (N. 913 A) — Parlano i senatori Del Zio (pag. 10150) e Melodia (pag. 10152) proponendo ordini del giorno e il senatore Cadolini (pag. 10151) — Risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 10151) — Si approva l'ordine del giorno del senatore Melodia (pag. 10152) — Chiusa la discussione generale, senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Dopo relazione orale del senatore Malvano (pag. 10153), è approvato senza discussione il disegno di legge: « Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e varî Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio » (N. 988) (pag. 10153) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 10183) — *Rivolgono augurii al Presidente, nel suo 85° genetliaco, il senatore Bettoni* (pag. 10183) e il *Presidente del Consiglio* (pag. 10183) — *Risposta del Presidente* (pag. 10183) — *Risultato di votazione* (pag. 10184) — Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il signor dott. Giovanni Costantino, proprietario della farmacia di S. Paolo in Milano e altri quarantuno farmacisti di quella città, fanno istanza al Senato perchè siano modificati gli articoli 24 e seguenti del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenuta alla Presidenza da parte della famiglia del compianto senatore Arrivabene:

« Firenze, 16 marzo 1913.

« Eccellenza,

« In nome di tutta la mia famiglia e mio, ho l'onore di pregare l'E. V. di voler gradire i sensi della nostra più sincera e profonda gratitudine per gli onori dall'E. V. e dal Senato del Regno tributati alla memoria del nostro adorato congiunto senatore Arrivabene.

« Nel pregare l'E. V. di voler di questi nostri sentimenti render consapevole il Senato del Regno, colgo l'occasione per offrirle, signor Presidente, gli atti del mio più vivo e profondo devoto ossequio.

« Dell'E. V.

« Dev.mo

« CARLO ARRIVABENE ».

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,148.43, verificatasi sull'assegnazione del cap. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 verificatasi sull'assegnazione del cap. 203 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese obbligatorie.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

Prego il Senato di voler dichiarare di urgenza questo disegno di legge e adempio al dovere di informarlo che, per ragioni indipendenti dal merito del disegno di legge stesso, l'altro ramo del Parlamento non ha potuto approvarlo che pochi giorni fa, dimodochè non è

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

stato possibile di presentarlo al Senato prima d'oggi.

D'altra parte le ratifiche debbono esser scambiate il 1° aprile prossimo venturo a Washington e un ritardo potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Avendo per parte mia adempiuto al dovere di informare il Senato di questo stato di cose, mi rimetto al suo senno per le decisioni che crederà opportuno di prendere per la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do innanzi tutto atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge.

Le spiegazioni che l'onorevole ministro ha creduto di aggiungere ne giustificano l'urgenza, determinata dalla scadenza dei termini.

Dato questo stato di cose, io credo che si potrebbe derogare dalla procedura ordinaria, invitando la Commissione dei trattati internazionali a riferire oggi stesso sopra questo disegno di legge, in modo che il Senato possa subito approvarlo.

Intanto, se non si fanno osservazioni, l'urgenza si intende accordata.

Prego, quindi, la Commissione dei trattati internazionali di esaminare al più presto il progetto di legge per riferirne, possibilmente, in questa seduta stessa.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Maggiori assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Prov-

vedimenti a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1314 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della R. Accademia scientifico-letteraria il Milano al ruolo generale dei professori di materia fondamentali delle R. Università ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di una relazione.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Camerano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento della interpellanza del senatore Dalloio ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento della « Interpellanza del senatore Dalloio ai ministri dei lavori pubblici e

della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Dallolio per lo svolgimento della interpellanza.

DALLOLIO. Onorevoli colleghi. Io ho presentato la mia interpellanza fin dal 29 dicembre dello scorso anno, quando per certi indizi si era diffuso il timore di ritardi nella costruzione della direttissima Bologna-Firenze. Da allora in poi l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha avuto occasione di fare dichiarazioni intorno ai suoi intendimenti nell'altro ramo del Parlamento; ma non per questo è venuta meno la ragione e la opportunità che il Senato, come è nell'ufficio suo, si interessi di un argomento di così alta importanza e possa, come io spero, sentirsi dalla parola dell'onorevole ministro assicurato che la grande opera, da tanto tempo aspettata dal paese, non solo sarà iniziata senza ritardo, ma sarà condotta innanzi con prontezza, con continuità, con energia.

Ha detto dunque l'on. ministro, per quanto risulta dal resoconto ufficiale, che in seguito a critiche vivaci e persistenti al tracciato della direttissima Bologna-Firenze, stabilito con la legge 12 luglio 1908, egli aveva commesso a due, tra i più esperti funzionari dello Stato, di esaminare quelle critiche e di riferire; e che i due funzionari hanno riconosciuto la bontà così del tracciato di massima già approvato per legge, come del progetto di esecuzione, già pronto per opera dell'ufficio speciale, dimostrando che il tracciato prescelto rappresenta la migliore soluzione di un problema per se stesso difficilissimo. Onde egli si propone di dare ogni cura alla sollecita costruzione della linea, affrettando intanto l'appalto del primo tronco Bologna-Pianoro.

Queste, se non erro, le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

Dico subito, perchè non vi sia equivoco intorno ai miei intendimenti, che, se anche il provvedimento preso dall'onorevole ministro ha potuto dar luogo, nel primo momento, a qualche interpretazione non esatta, quel prov-

vedimento era certamente nel suo pieno diritto. Aggiungerò anzi che dal nuovo giudizio tecnico si è potuto ottenere questo vantaggio: che ora il ministro si sente pienamente tranquillo sulla bontà del tracciato prescelto. Non è mancato neppure un solenne ordine del giorno del Consiglio comunale di Firenze, il quale è venuto ad attestare che malamente si invocano le ragioni di quella nobile città per combattere quel tracciato: che da altri provvedimenti ferroviari, e specialmente della sistemazione della stazione, gl'interessi fiorentini aspettano la loro legittima tutela.

Non parlerò dunque del tracciato della direttissima: esso è definitivamente fissato, ed io me ne compiaccio. Me ne compiaccio soprattutto, perchè è possibile così affrettare la costruzione della linea, la quale non potrà dirsi iniziata (perchè il tratto Bologna-Pianoro non presenta difficoltà di sorta) se non quando si porrà mano alla grande galleria di culmine attraverso l'Appennino, che è lunga 18 chilometri e mezzo, quasi quanto il Sempione, e richiederà certamente tra i sette e gli otto anni di lavoro.

È precisamente intorno a questo punto che io desidero conoscere il pensiero dell'on. ministro. Perchè è proprio questa lunga durata dei lavori della galleria che determina l'urgenza del loro cominciamento, tanto più che questo dev'essere preceduto dall'impianto dei binari di servizio per il trasporto dei materiali ai due imbocchi della galleria, lavori non indifferenti nel caso nostro, perchè si tratta di 26 chilometri da una parte e di 22 dall'altra.

Ora, il ritardo di qualche mese nel rimanente della linea, ha un'importanza molto relativa: il ritardo nell'inizio dei lavori della galleria, significa invece allontanare il compimento dell'opera. È naturale che, dove siano gallerie di considerevole lunghezza, è da queste che debbono aver principio i lavori: così si è fatto per la Parma-Spezia; così si è fatto per le grandi gallerie delle Alpi. I tronchi laterali a queste gallerie si possono considerare come linee di accesso.

L'on. ministro potrà certo far presente il lungo cammino burocratico che i progetti tecnici debbono percorrere prima che egli sia posto in grado di deliberare gli appalti. Ma, se vi è caso nel quale questa lentezza burocratica

possa essere fortunatamente eliminata, è certamente quello della direttissima Bologna-Firenze; giacchè i relatori naturali dei due maggiori corpi tecnici, la Direzione generale delle ferrovie e il Consiglio superiore di lavori pubblici, sono già pronti nelle persone dei due valenti funzionari incaricati dal ministro, i quali hanno fatto assai più di quel che si soglia fare abitualmente, perchè, non solo hanno scrupolosamente esaminati i progetti, ma li hanno anche — così ha detto il ministro — controllati sui luoghi. Anzi, per questo rispetto, io debbo imparzialmente riconoscere che il provvedimento ministeriale, all'atto pratico, piuttosto che a far perdere, può aver concorso a far guadagnare tempo.

Invece una difficoltà potrebbe venire da altra parte. Io non posso sapere come l'onor. Ministro intenda di regolarsi per la esecuzione dell'opera. La legge consente diverse forme di appalto, o di concessione, fra le quali egli è arbitro di scegliere quella che a lui sembri meglio rispondere all'interesse dello Stato. Ma, per certe forme, per esempio nel caso di una trattativa privata, prescindendo dall'asta pubblica — e ricordo che l'onor. ministro mi fece cenno, fino dall'anno scorso, di questa possibilità — potrebbe forse essere necessario anche un provvedimento legislativo il quale desse al ministro le opportune facoltà.

Ora, se il ministro ritiene di potere aver bisogno di un'autorizzazione del Parlamento, io non credo di essere indiscreto domandandogli di procurarsela al più presto. Ci avviamo a gran passi verso la fine della legislatura. Quando effettivamente questa si chiuderà *manet alta mente repostum*; ma, se anche a noi non è dato penetrare tutto il segreto, sappiamo però di certo, che i lavori parlamentari non potranno giungere, al massimo, oltre il prossimo giugno. E badate che dico *al massimo*. Il tempo non è dunque eccessivo, e guai a noi se ci lasciassimo sorprendere dagli avvenimenti: il rinvio alla legislatura prossima vorrebbe dire la perdita di un anno, e sarebbe cosa di una tale gravità che non voglio nemmeno insistere nell'ipotesi.

Io confido che l'onor. ministro vorrà tranquillizzarmi pienamente su questo punto, che è sostanziale, e darmi la precisa assicurazione che ho chiesta; vale a dire che, se un provve-

dimento legislativo occorra, egli si porrà in grado di promuoverlo prima della chiusura dei lavori parlamentari.

Se io insisto tanto perchè non si perda tempo e si inizi effettivamente, cioè col traforo della grande galleria apenninica, la costruzione di questa direttissima, il Senato capisce bene, che non è per conto e in nome di interessi locali. Io comprendo e rispetto gli interessi locali, in quanto siano legittimi e non contrastino con l'interesse nazionale; di altri interessi non parlo, che non mi toccano; ma mi vergognerei di farmi il portavoce, in quest'aula, anche di legittimi interessi locali, quando si tratta di un argomento che per me è soprattutto, direi anzi esclusivamente, di carattere nazionale nel più alto e pieno senso della parola.

La grande linea Napoli-Roma-Firenze-Bologna-Milano è stata detta più volte, e giustamente, l'«arteria aorta» della circolazione ferroviaria italiana. Ora questa arteria aorta ha, nel tratto più pericoloso, quello che con la porrettana valica l'Appennino, una formidabile strozzatura, proprio quella che i medici chiamerebbero una stenosi; che appunto, come la stenosi dell'aorta nel corpo umano, costituisce per la circolazione ferroviaria un continuo pericolo e una continua minaccia.

Una linea, che deve raggiungere l'altitudine di 616 metri, con pendenze dal 19 al 26 per mille, con stazioni di una insufficienza lacrimevole, con armamento leggero, con curve di appena 300 metri di raggio, *con un solo binario* (e senza la possibilità di raddoppiarlo, perchè il raddoppiamento equivarrebbe alla costruzione di una nuova linea; è una linea di una potenzialità assolutamente inadeguata all'ingente traffico, al quale dovrebbe sopperire. Basta pensare che occorrono per questa linea locomotive speciali e treni ridotti e frequentissimi, con tutti gl'inconvenienti (purtroppo li conosciamo) degli incroci e dei ritardi, per poter affermare che la porrettana, di cui il traffico era importantissimo già al tempo della Commissione Colombo, ed oggi è cresciuto ancora, è assolutamente insufficiente e non risponde per nulla ai caratteri e alle esigenze attuali di una linea ferroviaria di grande comunicazione.

Si è parlato della elettrificazione di questa linea, e su questo argomento l'onorevole mi-

nistro ha avuto occasione di fare dichiarazioni; ma la elettrificazione, che ad ogni modo richiede tempo e denaro, potrà togliere parecchi inconvenienti; non toglierà per altro mai l'inconveniente principale e intollerabile: l'unicità del binario.

La necessità della direttissima Roma-Firenze-Bologna, così provvida anche per evidenti ed alte ragioni di carattere politico, è dunque fuori di questione. Le annunciò prima innanzi al Parlamento, e fu atto sagace di Governo, l'onor. Zanardelli: la riconobbe l'onor. senatore Balenzano, quando, ministro dei lavori pubblici, affidò ad una Commissione presieduta con singolare competenza ed autorità dall'illustre nostro collega, il senatore Colombo, lo studio dell'arduo problema.

La riconobbe l'onor. Bertolini, quando senti di non poter tenere la responsabilità del governo delle ferrovie italiane, se alla costruzione delle tre grandi direttissime Roma-Napoli, Bologna-Firenze e Genova-Milano non si fosse provveduto: e venne la legge del 12 luglio 1908, della quale fu relatore alla Camera un altro degli attuali membri del Governo, l'onorevole Calissano.

Non c'è bisogno di essere tecnici per comprendere quale immenso beneficio rappresenti la direttissima, quale fu indicata dalla Commissione presieduta dall'onor. Colombo, in confronto della Porrettana. Saranno, da Bologna a Firenze, poco più di 97 chilom. invece di 133: nessun passaggio a livello: doppio binario su tutto il percorso: curve di 600 metri di raggio, invece di 300: stazioni orizzontali per 700 metri: pendenza massima, 12 per mille, invece del 26 per mille: altitudine massima all'imbocco della galleria di culmine, 318 metri, invece di 616 della Porrettana. E, per riassumere tutto in una formula di grande evidenza, da Bologna a Firenze, un'ora e mezzo di viaggio, invece di tre ore e minuti che si impiegano attualmente. Di guisa che, come prevedeva la relazione Colombo, quando si abbia il doppio binario in tutto il tratto Firenze-Chiusi, il viaggio da Milano a Roma si potrà fare in otto ore invece di dodici.

Non sono questi benefici immensi, e non è legittima l'impazienza di vederli ridotti in atto? Considerate, onorevoli colleghi, che la relazione Colombo (che è del 1904), prevedendo per la

costruzione della direttissima sette anni, la supponeva già in esercizio nel 1913. È ben lontana da me l'idea di muovere rimprovero a chicchessia; ma non piange il cuore a pensare che siamo nel 1913 e ancora non se n'è costruito un chilometro?

Ma io non ho detto ancora tutto il mio pensiero, quello che mi ha mosso a rivolgere l'interpellanza, oltrechè all'onor. ministro dei lavori pubblici, anche a quello della guerra. Il danno che il traffico risente dalla strettoia della porrettana è certamente gravissimo, ma è nulla in confronto del pericolo che questa strettoia può presentare in caso di guerra. Pensate che, in caso di guerra, sulle linee litoranee, sull'uno e sull'altro mare, non si può fare molto assegnamento, perchè possono facilmente esser rese inservibili dall'azione delle flotte nemiche: tutto il movimento della mobilitazione e degli approvvigionamenti, insieme con quello del traffico ordinario che non si può interamente sopprimere neppure in tempo di guerra, dovrebbe dunque farsi sulla porrettana; dove basta non dico una frana o un'alluvione del Reno, che è pure una minaccia continua, ma soltanto il rovesciarsi di una locomotiva sull'unico binario - come è accaduto anche l'anno scorso a Riola - perchè la circolazione rimanga interrotta per due giorni. Ma vi figurate un caso simile in tempo di guerra, quando il guadagnare un giorno solo nell'adunata delle truppe può assicurare la vittoria ed il perderlo può esporre a conseguenze irreparabili? E quando è possibile allontanare un simile pericolo, e i mezzi a ciò acconci sono disposti per legge, non è naturale e legittimo affrettare il momento di liberarsi insieme da una preoccupazione angosciosa e da una gravissima responsabilità?

In questa impazienza di troncargli ogni indugio, io penso in verità, che non potrò avere alleato migliore del ministro della guerra.

Noi tutti seguiamo con fiducia e con ammirazione l'opera piena di amore e di fede che l'onor. Spingardi dà al progresso dell'esercito e alla difesa del paese (*benissimo*); e sappiamo con quanta sapienza e con quanto patriottico fervore un altro insigne nostro collega attenda all'alto ufficio suo, che potrebbe dirsi quello di organizzatore della vittoria! (*Bene*). Ma non vi è pienezza di difesa, ma non si può sperare di

organizzare validamente la vittoria con mezzi di trasporto che sono la negazione di quelle condizioni di sicurezza e di rapidità alle quali è legato il successo nella guerra moderna.

Questo è il punto vero e fondamentale della questione, che ho avuto l'onore di portare innanzi al Senato; così modesta nell'apparenza, ma così vitale nella sostanza.

Interessi fiorentini o interessi bolognesi: Montepiano o Monteciterna: tracciato alto o tracciato basso: Mugello o Bisenzio: temi fin qui di tanti discorsi inutili e di tante agitazioni dannose, sono tutte miserie, di fronte a questa imperiosa, imprescindibile necessità di non perdere, nè un anno, nè un mese, nè un giorno per avvicinare il momento, nel quale l'Italia si senta francata da un così grave pericolo. Pericolo anche maggiore di quel che si possa credere a prima vista; perchè le condizioni sfavorevoli della porrettana si ripercuotono su altre principali comunicazioni ferroviarie.

Sta per essere compiuta la linea Bologna-Ostiglia-Verona che volge al Brennero; saranno fra non molto costruite le nuove linee venete da tanto tempo invocate, che mirano alla Pontebba: sono iniziati i lavori della direttissima Genova-Milano che completa la potente rete occidentale dell'alta Italia: ora tutti intendono che il giovamento che da tutte coteste linee ci ripromettiamo per la difesa nazionale sarebbe compromesso, se, nel momento del bisogno, rimarrà ostruita, nel punto più pericoloso, la grande arteria centrale, che a quelle linee deve fornir l'alimento.

E non mi si dica che, ad ogni modo, ciò non può avvenire tutto ad un tratto, ma richiederà parecchi anni; perchè, come ho già accennato, è per l'appunto questa circostanza che raddoppia le ragioni dell'urgenza. Uno sforzo supremo di volontà, un sacrificio ingente di danaro possono, anche all'ultimo istante, dar ciò che può essere immediatamente procurato; non possono fare che il tempo che è assolutamente necessario non sia necessario.

Risuonano ancora al nostro orecchio le parole, con le quali l'onor. ministro degli affari esteri, facendo vibrare d'intensa soddisfazione tutti i cuori italiani, affermava solennemente che l'Italia vuole e saprà conservare il suo posto nel mondo. Nobili parole, e degne; perchè il tempo degli altruismi esagerati è passato, e

l'Italia, nella sua azione, deve unicamente ispirarsi al proprio diritto, al proprio interesse, al proprio onore. (*Benissimo*).

Ma il presidio del diritto sta nella forza, e l'Italia, se vuol farsi valere nel mondo, deve esser forte; intellettualmente, moralmente, economicamente, militarmente forte.

Ora, la prima condizione per essere forte è eliminare da sé risolutamente tutte le cause di debolezza e di inferiorità, e quella infelicità dolorosa di comunicazioni ferroviarie, della quale son venuto discorrendo è una di queste cause, e non delle ultime.

Il Governo, che non si saprebbe concepire, se non come un tutto armonico ed omogeneo, dev'essere di questo persuaso quanto e più di me. Onde io aspetto sereno e fiducioso la parola dell'onorevole ministro della guerra.

Ed ora ho finito, e ritorno alla mia prima e semplice domanda all'on. ministro dei lavori pubblici.

Quando crede di poter iniziare i lavori della Galleria dell'Appennino, o almeno i lavori preparatori di essa? E se, per dare al ministro ampia libertà di scegliere per la costruzione di questa galleria il modo che riterrà migliore, occorre un provvedimento legislativo, è disposto il ministro a proporlo in breve termine, e, ad ogni modo, prima della chiusura dei lavori parlamentari?

L'on. ministro dirà che questo si chiama mettere i punti sugli *i*; ebbene, è proprio questa la mia intenzione. Mi parrebbe di mancare di rispetto a lui, ed un poco anche a me, se, al punto in cui siamo, riducessi la mia interpellanza ad un vano giro di frasi più o meno sonore. D'altra parte l'on. Sacchi ha già tante volte affermato il suo proposito di sollecitare l'esecuzione di questa grand'opera, che il richiederli una nuova assicurazione generica non avrebbe senso. Egli ha piena coscienza della gravità della questione e del danno al quale può condurre ogni ritardo. Egli ha sentito il pericolo che poteva venire da certe agitazioni, ed ha voluto opporre ad esse l'autorità di un giudizio tecnico competente. Ebbene, il modo di chiudere per sempre la porta a quelle agitazioni, che - creda a me - non è detto che non possano ancora rinnovarsi, è in suo potere; non se lo lasci sfuggire di mano. Inizi i la-

vori della galleria appenninica, che sarà nuovo vanto della ingegneria italiana; il fare è la migliore dimostrazione della volontà di fare. Egli provvederà così ad un'opera che, come affermava la relazione Colombo, « rappresenta un indiscutibile altissimo interesse nazionale sotto il triplice punto di vista politico, economico e militare », e aggiungerà una benemerita di più alle altre che ha già verso il Paese. (*Vivissime approvazioni - Congratulazioni*).

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi consenta il Senato di associarmi con brevissime parole, ma con profondo convincimento e, direi, con tutto il cuore, a quanto l'amico e collega Dallolio ha esposto con precisione assoluta di fatti, con efficacia di parola.

Egli ha voluto rammentare un ordine del giorno votato ad unanimità dal Consiglio comunale di Firenze. Quest'ordine del giorno che fu accettato da tutte le parti, ed è per me di grande compiacimento rammentare di avere avuto l'onore di presentarlo, non fu un ordine del giorno che rappresentasse solo interessi fiorentini. Il Dallolio ha detto, e ha avuto tutta la ragione di dirlo, che qui non si tratta di interessi locali nè regionali: non è Bologna, città di tanta importanza intellettuale ed artistica, non è Firenze, di cui basta il nome per rammentarne le benemerite verso la patria, che abbiano bisogno di andare mendicando il sollecitamento di lavori già stabiliti per legge: sono bensì le due nobili città pienamente concordi nel rammentare alla nazione ed al Governo che quello che si fa per loro, si fa per la nazione stessa.

Il senatore Dallolio giustamente ha rammentato l'importanza commerciale di questa linea, che legherà più strettamente e più rapidamente quei due grandi centri della vita nostra che sono Milano e Napoli. Ma a questo argomento egli bene ha soggiunto subito qualche cosa di più importante ancora; poichè la nuova linea Verona-Bologna darà modo, attraverso Bologna e Firenze, di raggiungere i confini della patria, con quelli che ne sono i naturali baluardi centrali e con Roma capitale.

Non si tratta dunque di agevolare le vie ai forestieri da Milano verso Napoli, come qual-

cuno stimò poter dire; e neppure si tratta di interessi particolari che possano sospingere Firenze e Bologna nel desiderio di essere più rapidamente collegate l'una all'altra, mentre è già abbastanza breve la distanza che le separa. Si tratta della linea longitudinale, quasi la spina dorsale dell'organismo ferroviario italiano; della linea che è invulnerabile dalle offese nemiche, cui sono tanto esposte le linee costiere; della linea che potrebbe dirsi è la veramente ed essenzialmente italiana.

Io sono sicuro che le parole dell'onor. ministro dei lavori pubblici, interpellate così efficacemente dall'oratore che mi ha preceduto, risponderanno non soltanto ai legittimi desideri e alla doverosa aspettazione di Firenze e di Bologna, ma risponderanno anche a quel sentimento nazionale che è in tutti noi. La linea Porrettana, la quale doveva avere esaurita la sua potenzialità nel 1913, ha potuto, per i progressi tecnici, corrispondere ai bisogni crescenti e per qualche tempo ancora può credersi che non vi sarà pleora, sebbene essa già ora sia satura; ma ogni giorno che passa cresce il pericolo, ogni giorno che passa richiede provvedimenti. L'unico provvedimento possibile è che, dopo tante parole, queste siano le ultime; e che, dopo la legge votata dal Parlamento, si tronchino finalmente gli indugi e si ponga mano ai lavori. (*Bene*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Si comprende dal suo medesimo testo che l'interpellanza era stata presentata sotto l'impressione delle inesatte notizie sparse nell'autunno scorso, che i fatti e le risposte da me date alla Camera dei deputati hanno completamente dissipata.

Ma l'onor. senatore Dallolio ha opportunamente mantenuto l'interpellanza potendo così sollevare altre questioni per rassicurare sempre più il paese sul rapido compimento dell'opera desiderata. E bene l'onor. senatore Mazzoni ha notato l'importanza del fatto che il Consiglio comunale di Firenze abbia all'unanimità espresso il voto che fosse eseguita la direttissima col tracciato già studiato e determinato.

Risponderò dunque alle questioni ora solle-

vate, ma credo bene informare il Senato anche dei precedenti, affinchè esso possa meglio giudicare sull'opera del Governo.

Il Senato ricorda come, palesatasi la insufficienza della esistente comunicazione ferroviaria tra Firenze e Bologna, di fronte al notevole e ognor crescente incremento del traffico, il Governo affidasse nel 1902 ad apposita Commissione, presieduta dall'illustre senatore Colombo, l'incarico di studiare la miglior soluzione del problema delle comunicazioni fra l'alta Italia e la media.

La Commissione, della quale facevano parte tecnici eminenti e geologi di valore indiscusso, vagliate le possibili soluzioni alla stregua di accurate e lunghe indagini sui terreni compresi fra Bologna e Firenze, riconobbe che nemmeno con l'impianto della trazione elettrica e del doppio binario — nei tratti ove questo era possibile — la linea porrettana sarebbe stata in condizioni da servire ai bisogni di una linea di grande traffico, e propose l'adozione di una nuova comunicazione diretta tra Bologna e Firenze, la sola che, evitando la dannosa strozzatura della porrettana, potesse giovare allo scopo al quale quest'ultima appariva affatto insufficiente. Di tale nuova comunicazione la Commissione fissò le caratteristiche e nel 1904 presentò la sua relazione, proponendo l'adozione di uno dei vari progetti esaminati dalla speciale Sottocommissione.

Questa, dopo un accurato esame geognostico della regione, aveva espresso la preferenza per il progetto dell'insigne ingegnere Protche, il quale prevedeva il valico dell'Appennino a Montepiano con sbocco a Prato, ma con due soluzioni che la Sottocommissione chiamò *A* e *B*, differenti tra loro essenzialmente perchè l'una prevedeva il regresso a Bologna e l'altra lo escludeva.

Delle due soluzioni, la Commissione plenaria prescelse quella *A*, in quanto ritenne che il regresso a Bologna non costituisse una difficoltà.

Il problema, dopo la relazione Colombo, poteva considerarsi ed era infatti tecnicamente risoluto, così che, quando, nel 1908, si trattò di determinare il programma di comunicazioni ferroviarie, fra le proposte per le quali fu chiesta la sanzione legislativa venne compresa quella per l'autorizzazione della spesa occor-

rente alla costruzione della direttissima Firenze-Bologna. E la legge del 12 luglio 1908 tale spesa autorizzava, determinandola in 150 milioni, ed è da avvertire che il Governo aveva proposto ed il Parlamento approvato di adottare, in luogo della soluzione *A* consigliata dalla Commissione Colombo, la soluzione *B*, perchè senza il regresso a Bologna e meglio rispondente agli interessi locali delle due provincie.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato si accinse senza ritardo allo studio del progetto di massima dell'intera linea, e quando io assunsi la direzione del Ministero dei lavori pubblici fu tra le mie prime e maggiori preoccupazioni di affrettarne la compilazione, resa non agevole dalle difficoltà del terreno e dalla necessità di procedere con la massima ponderazione, attesa la straordinaria importanza dell'opera e specialmente della grande galleria di valico.

Assecondando con lodevole zelo le mie premure, la Direzione generale presentava nel dicembre del 1910 il progetto di massima informato alle direttive indicate dalla Commissione Colombo, tranne alcune lievi modificazioni risultate necessarie in seguito al più accurato studio del terreno.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esaminò in un'adunanza del febbraio 1911 tale progetto e lo dichiarò meritevole di approvazione, ciò che permise all'Amministrazione ferroviaria di accingersi senz'altro allo studio dei progetti esecutivi.

Ma, sulla fine dell'anno scorso, cominciarono ad essere pubblicamente elevati dubbi sulla bontà del progetto studiato dall'Amministrazione ferroviaria, sull'attendibilità delle previsioni di spesa, sulla conformità del progetto alle direttive della Commissione Colombo e, persino, sulla intenzione del Governo di portare a compimento quest'opera che, oltre a tutto, rappresenta un solenne impegno non soltanto del Governo, ma anche del Parlamento, verso le regioni interessate e verso l'intero paese.

Siffatte critiche si fecero così insistenti, che, senza la più lontana intenzione di ritardare i lavori della direttissima, ed anzi, col più vivo e fermo proposito di assicurarne il sollecito compimento, ritenni mio dovere d'indagare in modo esauriente la verità delle cose. E poichè

io non sono un tecnico, ed anche se lo fossi stato non sarebbe spettato a me di provvedere alle indagini necessarie, le affidai a due tra i più elevati e competenti tecnici, di cui l'Amministrazione disponga, i quali assolsero l'incarico — e mi è doveroso farne ancora una volta pubblica attestazione — con diligenza e solerzia pari soltanto al loro indiscusso valore.

Gli ingegneri De Cornè e Rinaldi, poichè di essi si tratta, esaminarono accuratamente i progetti compilati o in corso di studio presso l'Ufficio speciale di Bologna, li controllarono sui luoghi, non ostante le difficoltà naturali e l'inclemenza della stagione invernale, e mi presentarono in breve un'ampia ed esauriente relazione che, a giustificazione dell'Amministrazione e per tranquillità del paese, mi proposi di rendere di pubblica ragione.

Al Senato non sembrerà inopportuno ch'io ne legga le conclusioni:

« Riassumendo tutte le esposte osservazioni e considerazioni, i sottoscritti ritengono di poter venire alle seguenti conclusioni:

1° che le obiezioni mosse al tracciato della ferrovia direttissima Bologna-Firenze quale risulta dal progetto definitivo in avanzato corso di compilazione, in quanto riguardano le condizioni di esecuzione e di stabilità della linea stessa, sono destituite di fondamento, inquantochè gli studi eseguiti ed i risultati degli assaggi praticati dimostrano come, in relazione alla topografia dei luoghi ed alla natura geognostica dei terreni costituenti l'appennino tosco-bolognese, il tracciato medesimo approfitta nel miglior modo possibile dei terreni i quali maggiormente affidano, dimodochè, per quanto si può prevedere, non saranno da temersi dolorose sorprese, nè dal lato tecnico, nè dal lato economico;

2° che l'esame delle obiezioni mosse contro il tracciato medesimo, in quanto riflettono esigenze militari, esorbita dalla competenza dei sottoscritti;

3° che le obiezioni sollevate in ordine alla corrispondenza del tracciato in parola agli interessi generali della nazione ed a quelli particolari di Firenze, sono infondate, perchè gli interessi generali son tutelati appunto dall'accurata scelta del tracciato medesimo in ordine ai bisogni da soddisfare ed alle specifiche condizioni locali, e quelli particolari di Firenze,

non vengono in alcun modo vulnerati, in quanto che Firenze resterà sempre testa di linea della direttissima Bologna-Firenze, concetto questo al quale è informato il progetto della nuova stazione di Prato, col quale non è infatti contemplato alcun impianto relativo al servizio di trazione e di smistamento dei treni;

4° che nessun vantaggio, sia in linea tecnica che in linea economica, come nei riguardi degli interessi generali, ed in quelli particolari di Firenze, potrebbero conseguirsi da una modificazione di tracciato con valico dell'Appennino a Monte Citerna e con innesto a Rifredi alla linea Porrettana, poichè, escluso il tracciato alto sotto il monte stesso, non ammissibile nel modo in cui venne proposto nè suscettibile di seri miglioramenti, il tracciato con galleria bassa sotto il monte stesso, corrispondente alla soluzione B proposta dalla Commissione Colombo, non si troverebbe in migliori condizioni di costruzione, di stabilità e di esercizio di quello risultante dal progetto definitivo con valico a Montepiano, richiederebbe una maggiore spesa ed obbligherebbe ad abbandonare la industriale vallata del Bisenzio per avvicinare regioni meno popolate e già servite da altra ferrovia ».

Come vede il Senato, ciascuno dei dubbi elevati sulla bontà del progetto prescelto e di quelli esecutivi apprestati dall'Amministrazione ferroviaria, può dunque considerarsi infondato.

L'accuratezza degli studi che precedettero la compilazione del progetto di massima e che quasi costituirono un controllo di quelli precedentemente compiuti dalla Commissione Colombo, la ponderatezza posta nello studio dei progetti esecutivi, ed, infine, le conclusioni degli ingegneri De Cornè e Rinaldi, possono assicurarci sull'utile impiego delle ingenti somme destinate a quest'opera importantissima, non delle meno notevoli, fra quelle numerose con le quali l'Italia afferma la sua rinascenza nel campo delle conquiste civili, non meno che sui campi delle glorie militari.

Come non si è perduto tempo nel passato, non se ne perderà ed anzi si intensificheranno gli sforzi per l'avvenire, e gli stanziamenti consentiti dalle vigenti leggi in lire 174,500,000 basteranno ad assicurare l'inizio ed il regolare svolgimento di un completo programma di lavoro; nè di maggiori stanziamenti è ora il caso

di parlare nella sicurezza che, ad ogni modo, non verrà meno, a suo tempo, l'impegno assunto dal Governo.

Il programma per la sollecita, ma di necessità graduale esecuzione dell'opera è stato predisposto dalla Direzione generale.

E qui rispondo alla domanda precisa dell'on. senatore Dallolio.

Consenta ch'io premetta che i tronchi Bologna-Pianoro e l'altro per l'innesto con Prato saranno iniziati fra brevissimo tempo, appena compiute le pratiche in corso di esproprio e appalto.

Sono due tratti importanti e sarà significativo il loro rapido inizio per mostrare le ormai immutabile volontà del Governo.

Ma l'on. Dallolio, più che ai due tratti estremi mira al cuore della direttissima, ch'egli opportunamente ha chiamato l'arteria aorta del traffico italiano.

L'on. Dallolio chiede se io intendo presentare provvedimenti legislativi per avere maggiore libertà nella scelta dei sistemi d'adottare per l'aggiudicazione della costruzione della grande galleria.

Rispondo che questo punto è stato oggetto di diligente esame anche da parte di una Commissione governativa, che ha esaminato numerose proposte presentate da varie ditte per ottenere la concessione del lavoro.

Il Senato sa che in una materia come questa deve cercarsi di conciliare insieme due esigenze: la prima è quella della celerità nello esequimento; ma vi è pure un'altra esigenza imprescindibile, e cioè la massima cautela degli interessi dello Stato e la necessità di evitare contratti stipulati in fretta e senza una base tecnica sicura.

Ora, in seguito alla relazione della Commissione, la Direzione generale ed il Governo hanno ritenuto indispensabile che, prima di prendere ogni provvedimento circa la condotta dei lavori, sia compiuto il progetto esecutivo della grande galleria, che, come è noto, presenta difficoltà tecniche di una gravità eccezionale.

Soltanto quando il progetto sarà compiuto, esaminato ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici si potranno proporre i provvedimenti che risultino del caso.

L'on. Dallolio, che è così abile ed austero

amministratore, riconoscerà che questa linea di condotta è la sola che poteva essere adottata. Ma stia sicuro che per ciò non si perde un giorno, giacché il progetto esecutivo avrebbe pur dovuto studiarlo anche una ditta concessionaria nella eventualità che ad una concessione si fosse addivenuti, ed io, ripeto, ritengo molto più prudente, ad evitare il germe di sorprese e di liti, che i progetti esecutivi siano studiati dai corpi tecnici dello Stato e che agli appalti ed alle concessioni non si addivenga, senza la sicurezza e la tranquillità che risulta dall'aver a base progetti definitivi e veramente completi.

La Direzione generale, con lodevolissima sollecitudine, ha ormai, si può dire, compiuto il progetto esecutivo della galleria che sarà tra breve trasmesso al Consiglio superiore. Ripeto ancora che non si perde un giorno ed anzi si fa di più: per poter materialmente iniziare la perforazione del massiccio appenninico occorre che siano già pronte le due linee provvisorie, che lungo le vallate del Setta e del Bisenzio, giungono ai futuri sbocchi della grande galleria e vi arrechino il materiale indispensabile per i cantieri di lavoro.

Orbene, i progetti delle due linee provvisorie sono già stati studiati e si trovano davanti al Consiglio superiore. La Direzione generale metterà mano senza indugio a queste due linee assolutamente indispensabili, in modo da potersene servire verso la fine del prossimo anno.

La grande galleria richiederà per la sua perforazione almeno sette anni, cosicché la direzione generale prevede per il 1921 od al più tardi il 1922 l'ultimazione dell'opera grandiosa e nel frattempo, si saranno pure potuti completare i tronchi intermedi da Pianoro all'imbocco nord e da Prato all'imbocco sud, cosicché la direttissima sarà un fatto compiuto e farà affluire più rapidamente al centro d'Italia le correnti di vita delle regioni settentrionali.

Tale il programma di lavoro. Se poi debba ricorrersi come la legge generale di contabilità prescriverebbe all'asta pubblica, o se convenga invece, come pare desideri l'on. Dallolio, adottare il sistema delle licitazioni private od altro sistema, che eventualmente consenta modi speciali di esecuzione di pagamento, quali alcune ditte hanno offerto, è questo argomento riservato alla responsabilità dell'Amministrazione

e del Governo, che per decidere attende, come ho detto, l'esame del progetto esecutivo, e ad ogni modo si ispirerà ai criteri più convenienti all'Erario e alle necessità tecniche del lavoro.

E qualora risulti che sia necessaria una disposizione speciale di legge il Governo non mancherà anche nella presente sessione di sottoporre la proposta al Parlamento, insieme a quegli elementi di sicurezza tecnica e finanziaria, che non possono mancare in questa materia e che al momento attuale non sono ancora apprestati.

Io non posso ora dire se la necessità di questi nuovi provvedimenti legislativi vi sarà o meno; questo posso dire, che si seguirà la via migliore e più rapida per raggiungere lo scopo.

L'on. Dallolio ha accennato opportunamente alla grande importanza che hanno le direttissime nella penisola italiana. Come già dissi alla Camera dei deputati convengo in quest'ordine d'idee ed assicuro il Senato che il Governo segue con vigile cura l'attuazione delle varie direttissime, le quali costituiscono la parte più notevole e significativa del programma di costruzioni ferroviarie a cura dello Stato.

Data la forma allungata della penisola le direttissime hanno in Italia un valore maggiore, che nelle altre nazioni; e se la direttissima Genova-Milano farà sì che più rapidamente ed agevolmente affluisca al cuore dell'Italia l'alimento vitale del meraviglioso traffico del porto di Genova, le direttissime Bologna-Firenze, Roma-Napoli varranno a più strettamente congiungere fra loro le varie regioni d'Italia, quasi materiale conferma della già compiuta unità morale della nazione. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo le chiare, precise, esaurienti dichiarazioni del collega dei lavori pubblici, facile e breve è la mia risposta all'interpellanza del senatore Dallolio nella parte che riguarda il ministro della guerra.

Questo sopra ogni altra cosa, onor. Dallolio, interessa al ministro delle armi nei riguardi della difesa del paese: che questa nuova linea ferroviaria Firenze-Bologna, che apre un nuovo valico a traverso l'Appennino toscano, addi-

venga il più presto possibile un fatto compiuto.

E ciò appunto ha assicurato il collega onorevole Sacchi nell'alta sua competenza e col tenace proposito che affida: il ministro della guerra non può che associarsi con pieno animo e far plauso all'alacre attività con la quale si propone di condurre a compimento quest'opera.

Dopo, ciò io non avrei altro da dire; ma, per la storia, soggiungo che questa nuova linea Bologna-Firenze per l'Amministrazione militare ha formato oggetto sempre di assidue e vigili cure, fin dal momento in cui si affacciarono i primi progetti di questo nuovo valico appenninico, e della Commissione presieduta dal senatore Colombo ebbe a far parte un rappresentante del Ministero della guerra, il quale, nel nome degli interessi militari, non ha esitato dichiararsi fin d'allora esplicitamente favorevole al tracciato, che ora sta per avere la sua attuazione.

Vero è, come ha detto il senatore Dallolio, che in quel tempo altri più gravi, più urgenti problemi ferroviari incombevano e reclamavano una efficiente soluzione; poichè, onorevoli senatori, le questioni che interessano la difesa della nazione non possono, non debbono essere giudicate con criteri assoluti, bensì con criteri relativi a tutte le altre esigenze della difesa stessa, ed alla loro importanza per rispetto alle disponibilità finanziarie.

Il senatore Dallolio l'ha ricordato: altre linee ferroviarie a voi ben note, interessanti anche maggiormente la mobilitazione e la radunata dell'esercito verso le frontiere, reclamavano la precedenza. Ma, ora che anche queste si avviano alla loro effettuazione, ben venga la direttissima Firenze-Bologna; il ministro della guerra plaude, ripeto, all'alacre impulso che indubbiamente vi porterà il collega Sacchi, e si felicita che un nuovo valico ferroviario appenninico, avente il carattere di linea di grande traffico, venga a facilitare la soluzione di quel serio problema che riguarda il trasporto delle truppe e dei materiali dalla bassa e media Italia verso la Valle Padana, associando così gli interessi di due fra le più cospicue regioni d'Italia agli interessi militari, che sono interessi di tutta la nazione.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Darò prova del mio amore per la direttissima, replicando con maggiore brevità, e proprio per la direttissima, alle risposte che alla mia interpellanza hanno dato gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onor. ministro dei lavori pubblici che « s'intensificheranno ancora nell'avvenire gli sforzi per la più pronta costruzione di questa linea » e che « non si perderà un giorno ». Prendo atto di quello che egli mi ha detto, che, tosto che sia compiuto il progetto esecutivo della galleria, sarà sottoposto ai corpi competenti e saranno avviate le pratiche per la sua sollecita esecuzione; e giacchè, come ha accennato anche lo stesso ministro, questo progetto esecutivo è molto prossimo al suo compimento, così dalla parola del ministro traggio l'assicurazione che l'indugio sarà certamente brevissimo. Quanto alle pratiche, dirò così di carattere amministrativo, è naturale che esse rientrino nella responsabilità del ministro; io appunto, prevedendo le difficoltà che si potevano presentare nell'avvenire, avevo domandato all'onor. ministro se, qualora, nell'interesse dello Stato avesse creduto di dover procedere a determinate forme di appalto che richiedessero un provvedimento legislativo, egli fosse stato disposto a chiedere questo provvedimento. Egli mi ha risposto che qualora risulti necessaria un'autorizzazione legislativa, il Governo non mancherà di promuoverla « anche nella presente sessione », e poichè era appunto ciò ch'io domandava, prendo atto di questa risposta, dichiarandomi soddisfatto.

All'onor. ministro della guerra non ho che una cosa da dire. Egli mi ha risposto che il ministro desidera che questa ferrovia « sia al più presto possibile un fatto compiuto ». Misuro tutta l'importanza di queste parole pronunziate dall'onor. ministro della guerra; ne prendo atto e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali » (N. 973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche

interurbane di Stato e nuove linee internazionali ».

A questo proposito ho ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati la seguente lettera, della quale do lettura:

« In seguito alla comunicazione oggi fatta da S. E. il ministro delle poste e telegrafi, della quale la Camera ha preso atto, prego V. E. di voler introdurre nel testo del disegno di legge n. 1319 « Sistemazione e ampliamento delle reti telefoniche interurbane » le seguenti correzioni:

« Nella lettera B dell'art. 1, alle parole « Posa di cavi sotterranei » sostituire: « posa di cavi sottomarini ».

« Nella tabella, 1^a al n. 8, alle parole « Firenze-Roma » sostituire: « Bologna-Firenze-Roma ».

« Il Presidente
« MARCORA ».

Con queste modificazioni, prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 973).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria fino all'ammontare di lire 54,500,000 al fine di provvedere:

a) alla costruzione di arterie telefoniche interurbane mediante la posa di fili aerei, ovvero di cavi sotterranei Torino-Genova-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, e diramazioni da Bologna per Venezia e da Firenze per Livorno (parte 1^a della Tabella annessa alla presente legge);

b) alla costruzione di linee telefoniche interurbane ed internazionali in fili aerei ed alla posa di cavi sottomarini (parte 2^a della Tabella annessa alla presente legge).

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato fino alla somma complessiva di lire 54,500,000 in ragione di lire 3,000,000 per l'esercizio 1914-1915; di lire 3,500,000 per l'esercizio 1915-16; di lire 4,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1916-917 al 1919-920; di lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1920-921 al 1923-924; e di lire 6,000,000 per ciascuno degli esercizi 1924-925 e 1925-926.

(Approvato).

Art. 3.

Ciascuna delle anticipazioni di cui all'articolo 2 sarà estinguibile in 35 annualità eguali, posticipate, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno, a cominciare rispettivamente dal 1916 ed anni seguenti.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ciascun mandato sino al giorno in cui comincia a decorrere la rispettiva annualità, sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4 per cento.

(Approvato).

Art. 4.

Per la posa dei fili aerei telefonici su pali-ficazioni telegrafiche provvede la Direzione generale dei telegrafi, coi fondi e i materiali che verranno forniti dall'Azienda dei telefoni.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio d'amministrazione dei telefoni, di stabilire l'ordine di costruzione delle linee previste nella seconda parte dell'annessa tabella, tenendo conto, oltrechè del piano fondamentale a cui si informano i collegamenti progettati, della maggiore o minore urgenza che le indicazioni del traffico assegneranno per ciascuno di essi, e della convenienza altresì di aggruppare i lavori in guisa che ne sia possibile, con economia di spesa, la esecuzione contemporanea.

Il Governo potrà anticipare la costruzione delle linee comprese nella annessa tabella, qualora gli interessati alla costruzione anticipino le somme occorrenti, da rimborsarsi senza interessi nel triennio successivo all'esercizio finanziario nel quale la costruzione, secondo l'ordine prestabilito dei lavori, avrebbe avuto luogo.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo potrà far collocare nei cavi telefonici anche conduttori speciali per l'uso del telegrafo, nei limiti delle somme stanziato con la presente legge, per assicurare in ogni circostanza la comunicazione telegrafica diretta fra la capitale e i capiluogo di regione.

(Approvato).

Art. 7.

Le eventuali disponibilità risultanti sulla somma di lire 54,500,000 di cui all'articolo 1°, potranno, dopo la esecuzione dei lavori enumerati nella tabella annessa, essere impiegate per il graduale collegamento ai capiluoghi di circondario dei capiluoghi di mandamento o di località di pari importanza.

(Approvato).

Art. 8.

Nel quadro II della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, sono aumentati 10 posti di ingegnere a lire 3,000; e nel quadro III della tabella B annessa alla legge medesima sono aumentati 20 posti di capo tecnico e di capo officina.

(Approvato).

Art. 9.

I posti di ingegnere che risulteranno disponibili con l'applicazione dell'articolo precedente saranno conferiti, mediante concorso per titoli, a giovani che non abbiano superato l'età di trent'anni e siano forniti di laurea in ingegneria conseguita nel regno.

Le nomine relative saranno fatte con decreto ministeriale, ma diverranno definitive soltanto in seguito ad esame di idoneità teorico-pratico su discipline attinenti al servizio telefonico. L'esame predetto avrà luogo dopo un anno dal-

l'assunzione in servizio e con le norme da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 10.

I posti di capo tecnico e capo officina portati in aumento dalla presente legge saranno per metà riservati agli operai dell'Amministrazione, e per l'altra metà messi a concorso fra estranei

secondo le norme previste per entrambi i casi dall'articolo 17 del regolamento organico 16 maggio 1912, n. 574.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro sarà aumentato lo stanziamento del capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1913-1914 per l'importo di lire 66,000.

(Approvato).

I.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI.

I. — *Linee di cui all'art. 1 lettera a) della legge.*

N.B. — Questi lavori si prevede di eseguirli totalmente nei primi 6 esercizi. — Le somme portate in questa prima parte della tabella indicano limiti massimi di spesa e si riferiscono alla ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

1. Cavo Torino-Alessandria-Tortona	Km. 120	L.	3,871,000
2. » Tortona-Genova	» 72	»	1,591,000
3. » Tortona-Voghera	» 17	»	505,000
4. » Voghera-Piacenza-Bologna	» 205	»	6,693,000
5. » Milano-Voghera	» 62	»	1,620,000
6. » Bologna-Venezia	» 160	»	2,625,000
7. » Firenze-Livorno	» 100	»	1,246,000
8. » Bologna-Firenze-Roma	» 450	»	13,528,000
9. » Roma-Napoli	» 250	»	5,421,000
10. Lavori di posa (a calcolo)		»	1,900,000
	Totale	L.	<u>39,000,000</u>

II. — *Linee di cui all'art. 1 lettera b) della legge.*

1. Roma-Modane (circuiti) Lunghezza Km. 822	fili	mm. 4.5	L.	1,948,000
2. Roma-Palermo	» 1208	» 4.5	»	1,400,000
3. Roma-Cormons	» 758	» 4.5	»	856,650
4. Torino-Modane	» 81	» 4.5	»	86,225
5. Milano-Bergamo	» 55	» 4	»	48,914
6. Napoli-Bari	» 292	» 4	»	246,946
7. Messina-Siracusa	» 190	» 5	»	236,516
8. Messina-Catania	» 100	» 5	»	130,895
9. Cavi dello stretto di Messina e dell'isola d'Elba			»	400,000
10. Roma-Cosenza (tratto Napoli-Cosenza)	Km. 328	bronzo mm. 4	»	278,800
11. Genova-Porto Maurizio-Oneglia	» 256	» 4	»	234,500
12. Milano-Brescia	» 84	» 4	»	77,066
13. Bologna-Forli	» 65	» 4	»	56,365
14. Venezia-Treviso	» 28	» 4	»	23,202
15. Bari-Brindisi	» 112	» 4	»	95,266
16. Torino-Modane	» 81	» 4.5	»	86,275
17. Roma-Potenza (tratto Napoli-Potenza) »	188	» 4	»	159,800
18. Roma-Aquila	» 177	» 4	»	146,806
19. Roma-Perugia (tratto Terontola-Perugia)	» 43	» 3	»	21,500
	Da riportarsi		L.	<u>6,533,726</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

		Riporto . . .	L.	
		bronzo mm.	4	» 6,533,726
20.	Milano-Cremona Km. 87	»	»	» 75,960
21.	Napoli-Salerno » 58	»	»	» 28,523
22.	Palermo-Trapani » 197	»	»	» 254,733
23.	Torino-Cuneo » 88	»	»	» 75,587
24.	Milano-Mantova » 150	»	»	» 127,513
25.	Bologna-Ferrara » 48	»	»	» 55,517
26.	Venezia-Vicenza » 65	»	»	» 56,396
27.	Napoli-Avellino » 63	»	»	» 30,705
28.	Palermo-Girgenti » 133	»	»	» 170,777
29.	Bari-Barletta » 57	»	»	» 47,750
30.	Cremona-Casalmaggiore » 49	»	»	» 41,526
31.	S. Marinella-Civitavecchia » 10	»	»	» 7,701
32.	Ravenna-Faenza » 48	»	»	» 38,895
33.	Bologna-Ancona » 336	»	»	» 284,800
34.	Potenza-Cosenza » 257	»	»	» 246,853
35.	Milano-Pavia » 38	»	»	» 33,956
36.	Firenze-Massa (tratto Pisa-Massa) » 30	»	»	» 15,000
37.	Ancona-Macerata » 66	»	»	» 29,895
38.	Aquila-Chieti » 90	»	»	» 45,160
39.	Palermo-Caltanissetta » 146	»	»	» 187,216
40.	Ascoli Piceno-Fermo » 62	»	»	» 30,474
41.	Bologna-Vergato » 39	»	»	» 23,264
42.	Cuneo-Alba » 75	»	»	» 62,287
43.	Cremona-Crema » 44	»	»	» 36,610
44.	Milano-Gallarate » 44	»	»	» 31,032
45.	Palermo-Termini » 39	»	»	» 32,797
46.	Torino-Ivrea » 62	»	»	» 52,700
47.	Ancona-Chieti » 165	»	»	» 133,739
48.	Chieti-Bari » 333	»	»	» 276,406
49.	Cosenza-Taranto » 192	»	»	» 157,171
50.	Milano-Bari » 1067	»	»	» 1,133,252
51.	Milano-Sondrio » 135	»	»	» 119,634
52.	Bologna-Ravenna » 85	»	»	» 91,248
53.	Ancona-Pesaro » 66	»	»	» 32,256
54.	Aquila-Teramo » 71	»	»	» 58,373
55.	Napoli-Campobasso » 151	»	»	» 83,175
56.	Ariano-Avellino » 57	»	»	» 27,642
57.	Bergamo-Clusone » 35	»	»	» 17,595
58.	Brescia-Breno » 73	»	»	» 37,853
59.	Chieti-Lanciano » 42	»	»	» 21,400
60.	Bari-Cosenza » 309	»	»	» 263,636
61.	Caltanissetta-Terranova » 77	»	»	» 63,274
62.	Novara-Arona » 37	»	»	» 32,562
63.	San Remo-Porto Maurizio-Oneglia » 28	»	»	» 25,735

Da riportarsi . . . L. 11,231,964

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

				<i>Riporto</i>	. . .	L. 11,231,964
64.	Perugia-Foligno	Km. 38	bronzo mm. 4	»	»	31,121
65.	Salerno-Campagna	» 39	» » 4	»	»	30,304
66.	Cavarzere-Chioggia	» 44	» » 4	»	»	36,418
67.	Aquila-Cittaducale	» 51	» » 3	»	»	26,360
68.	Leonforte-Nicosia	» 20	» » 4	»	»	10,733
69.	Maddaloni-Caserta	» 7	» » 4	»	»	5,402
70.	Genova-Albenga	» 103	» » 4	»	»	95,596
71.	Lecce-Taranto.	» 99	» » 4	»	»	78,652
72.	Massa-Pontremoli	» 56	» » 4	»	»	45,224
73.	Novara-Pallanza	» 79	» » 4	»	»	68,235
74.	Potenza-Lagonegro	» 144	» » 4	»	»	117,827
75.	Perugia-Orvieto	» 84	» » 4	»	»	68,670
76.	Sassari-Ozieri	» 58	» » 4	»	»	48,887
77.	Siracusa-Noto	» 37	» » 4	»	»	29,149
78.	Vicenza-Asiago	» 54	» » 4	»	»	48,179
79.	Bari-Messina	» 583	» » 5	»	»	749,909
80.	Bari-Potenza	» 131	» » 4	»	»	108,636
81.	Nicastro-Catanzaro	» 37	» » 3	»	»	20,365
82.	Cassino-Sora	» 37	» » 4	»	»	30,378
83.	Piombino-Portoferraio	» 35	» » 4	»	»	28,863
84.	Messina-Castroreale	» 55	» » 4	»	»	49,311
85.	Messina-Patti	» 75	» » 4	»	»	62,957
86.	Novara-Romagnano	» 32	» » 4	»	»	28,000
87.	Potenza-Matera	» 97	» » 4	»	»	93,284
88.	Perugia-Rieti	» 126	» » 4	»	»	101,555
89.	Trapani-Marsala	« 32	» » 4	»	»	26,751
90.	Cosenza-Castrovillari.	» 70	» » 3	»	»	35,514
91.	Firenze-San Miniato	» 43	» » 4	»	»	34,132
92.	Rio Marina-Portoferraio.	» 35	» » 4	»	»	20,394
93.	Portolongone	» 14	» » 4	»	»	11,345
94.	Monfestino-Pavullo	» 13	» » 4	»	»	11,900
95.	Spoletto-Perugia.	» 63	» » 4	»	»	53,985
				Totale	L. 13,440,000	

III.

Assetto linee	L. 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000
Totale	L. 2,060,000

RIASSUNTO.

Linee di cui all'art. 1 lettera <i>a</i>) della legge	(1) L. 39,000,000
Linee di cui all'art. 1 lettera <i>b</i>) della legge	» 13,440,000
Assetto linee	» 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000
	(1) L. 54,500,000

1) Limiti massimi riferibili all'ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,766,746, e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Ministero - Spese d' ufficio L.	67,500
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali »	42,760
»	12. Consiglio di Stato - Spese d' ufficio »	1,440
»	19. Indennità di traslocamento agli impiegati »	52,500
»	22. Spese di posta »	3,000
»	23. Spese di stampa »	36,000
»	24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	6,500
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario »	41,000
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato »	6,000
»	28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell' interno e rispettive famiglie »	8,000
»	31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese diverse per gli esami stessi »	67,000
»	33. Spese casuali »	14,500
»	46. Spese eventuali d' ufficio per l'Amministrazione provinciale »	4,000
»	56. Spese di spedalità e simili »	60,000
»	59. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore »	5,000
»	63. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	100,000
»	64. Dispensari celtici - Spese e concorsi per il funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali »	30,000
»	66. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	20,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	565,200

	<i>Riporto</i> . . . L.	565,200
Cap. n. 70.	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie. Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico. Sussidi e concorsi »	110,000
»	71. Spese varie per i servizi della sanità pubblica. Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica »	5,000
»	72. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica . . . »	40,000
»	73. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti. Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . »	12,000
»	76. Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario dei porti »	35,000
»	81. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti. Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno. »	20,000
»	85. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali »	10,000
»	92. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse) »	8,000
»	93. Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento »	5,000
	98. Corpo delle guardie di città. Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse) »	30,000
»	103. Guardie di città. Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma »	60,000
»	106. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane »	6,000
»	110. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza »	7,000
»	113. Retribuzioni ed onorari per l'istruzione e il servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città . »	10,000
»	114. Spese di spedalità per malattie contratte in servizio delle guardie di città »	4,000
»	116. Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse) »	95,000
»	117. Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116 »	25,000
»	120. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse). »	5,000
»	121. Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia; acquisto e manutenzione dei mo-	

Da riportarsi . . . L. 1,052,200

	<i>Riporto</i> L.	1,052,200
	bili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette »	15,000
Cap. n. 122.	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse) »	5,000
»	124. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc., acquisto di abiti alla borghese, ed altre spese per i Reali carabinieri »	20,000
»	126. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »	125,000
»	129. Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (art. 1, legge 24 marzo 1907, n. 116) »	300,000
»	142. Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, numero 40659-5) »	3,000
»	143. Personale di custodia - Indennità di alloggio »	15,000
»	146. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica »	19,600
»	170. Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari »	13,000

Saldi di spese residue.

Cap. n. 198-bis.	Saldo di spese residue riguardanti spese generali dell'esercizio 1911-12 e retro L.	6,749
»	198-ter. Saldo di spese residue riguardanti gli Archivi di Stato dell'esercizio 1911-12 e retro »	275
»	198-quater. Saldo di spese residue riguardanti la pubblica beneficenza dell'esercizio 1911-12 e retro »	11,705
»	198-v. Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica dell'esercizio 1911-12 e retro. »	40,989
»	198-vi. Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica dell'esercizio 1911-12 e retro »	41,196
»	198-vii. Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri dell'esercizio 1911-12 e retro »	98,032
	Totale L.	1,766,746

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) L.	4,000
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) »	15,000
»	20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai Gabinetti del ministro e del sotto-segretario di Stato »	75,000
»	36. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) »	30,000
»	42. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	45,000
»	45. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) »	1,800
»	49. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. »	43,000
»	50. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse) »	3,000
»	58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine) »	20,000
»	60. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie per il funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie »	10,000
»	61. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse) »	55,000
»	67. Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse) »	15,000
»	68. Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,000
»	75. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie »	5,000
»	77. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) »	4,000
»	78. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) »	5,000
»	80. Veterinari governativi, di confine e di porto - Personale - (Legge 30 giugno 1908, n. 304) (Spese fisse) »	4,000
»	88. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini »	36,000
»	90. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) »	180,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	551,800

	<i>Riporto</i> . . . L.	551,800
Cap. n. 91. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		2,000
» 94. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491, e legge 8 giugno 1911, n. 508 (Spese fisse). »		2,000
» 99. Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al capitolo n. 98, a termini dell'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318 »		4,000
» 102. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		2,000
» 104. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città. »		63,000
» 105. Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione, per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. »		20,000
» 109. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città. »		70,000
» 123. Premi per arresti e per sequestri d'armi ed altri compensi da corrisondersi ai Reali carabinieri . . . »		2,000
» 128. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri »		400,000
» 132. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana »		2,000
» 133. Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, nonchè pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881. »		122,246
» 136. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato, spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza »		20,000
» 137. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) »		4,000
» 139. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse) »		16,500
» 141. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) »		50,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,331,546

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,331,546
Cap. n. 158. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio. »		100,000
» 166. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza »		2,000
» 175. Stipendi ai consiglieri aggiunti in soprannumero (Spese fisse). »		30,000
» 176. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »		21,200
» 180. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8 »		2,000
» 190. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarsi da comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »		160,000
» 191. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria). »		120,000
	Totale . . . L.	<u>1,766,746</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 980).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su

taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,145,000, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n. 52. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie. Spese di stampa e di posta. Compensi al personale addetto alla direzione, all'Amministrazione e alla tipografia della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario.	L. 60,000
Cap. n. 147. Personale di custodia. Premi di ingaggio, di rafferma e soprassoldo. »	200,000
Cap. n. 150. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia »	45,000
Cap. n. 155. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti; pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie. . . »	300,000
Cap. n. 156. Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri »	300,000
Cap. n. 163. Servizio delle manifatture carcerarie. Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari »	100,000
Cap. n. 164. Servizio delle manifatture carcerarie. Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	40,000
Cap. n. 169. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari; lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte di acqua »	100,000
Totale L.	<u>1,145,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 » (N. 972).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

(V. Stampato N. 972).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Questo disegno di legge non è che una piccola appendice alla grande legge sull'istruzione primaria, che fu votata dal Parlamento due anni or sono.

Io non credo che le presenti proposte possano dar luogo a gravi discussioni, perchè si tratta soltanto di perfezionamenti tecnici ad alcune disposizioni della legge vigente. Vi è peraltro un punto, in cui l'Ufficio centrale ac-

cetta bensì il progetto presentato dal Governo, ma su cui crede non sia inutile di richiamare l'attenzione dei ministri competenti, affinché possano fare dichiarazioni che rassicurino gli animi dei comuni interessati, i quali da una falsa apparenza possono essere intimoriti.

Nell'art. 9 di questo disegno di legge, per assicurare allo Stato il pagamento dei contributi dei comuni alle spese dell'istruzione primaria, si richiedono delegazioni annuali sopra le imposte o sopra altri cespiti dei redditi comunali. Ora, tale richiesta può far sorgere il sospetto che il comune possa andare incontro a gravi difficoltà nel caso abbia bisogno d'impegnare i propri redditi per opere di pubblica utilità.

Per esempio, se un comune avesse bisogno di costruire un acquedotto e dovesse per questa opera essenzialissima richiedere un mutuo alla Cassa depositi e prestiti, dovrebbe dare in pegno alla Cassa stessa le delegazioni sopra i principali cespiti delle entrate, sopra la sovrimposta fondiaria o sul dazio consumo. Se pertanto questo comune avesse i suoi bilanci ordinati in modo d'aver provveduto alla disposizione dell'art. 9 del presente disegno di legge dando in pegno allo Stato appunto questi redditi, potrebbe temere di non trovare il modo di soddisfare agli altri suoi urgenti bisogni.

A noi è sembrato che la molto larga disposizione dell'art. 9 del presente disegno di legge porti rimedio a questo possibile male; poichè il comune potrà sempre sostituire alle delegazioni date negli anni precedenti sopra determinati cespiti, nuove delegazioni; e siccome per la presente legge possono impegnarsi tutti i redditi del comune, la cui riscossione si possa affidare all'esattore, così il comune, il quale è tenuto a contribuire allo Stato pei bisogni dell'istruzione primaria somme, le quali sono ormai consolidate, perchè gravavano già precedentemente il suo bilancio, dovrà sempre avere nell'entrate un reddito corrispondente e potrà provvedere con delegazioni sui cespiti che corrispondono a queste entrate.

È questo il modo, come l'Ufficio centrale ha inteso la disposizione del progetto di legge, e crede che sia corrispondente a verità. Pare tuttavia utile che l'autorevole voce dei ministri competenti venga ad assicurare non tanto l'Ufficio centrale, quanto le Amministrazioni

comunali, che la legge così va intesa e che ai comuni rimane questa scelta anche pel futuro e questa libertà di mutazione dell'entrata data in pegno. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Le osservazioni molto autorevoli fatte nella pregevole relazione dell'Ufficio centrale e ripetute oggi altrettanto autorevolmente dall'onorevole senatore Scialoja, saranno dal Governo tenute presenti nella preparazione del regolamento, che è già cominciata per poter sollecitare la completa esecuzione della legge sulla istruzione elementare.

Queste osservazioni hanno un fondamento di verità e di giustizia anche nella tendenza, che ha dimostrato il legislatore italiano da alcuni anni, di favorire lo sviluppo dei servizi comunali. Lo scopo di assicurare la riscossione dei crediti dello stato mediante le delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti, è stato riconosciuto dall'Ufficio centrale come uno scopo benefico per l'erario. Ciò però non deve impedire che o con disposizioni di regolamento, o con provvedimenti che io credo appartengano al potere discrezionale del Ministero del tesoro, gli interessi dei comuni possano essere tutelati compatibilmente con la sicurezza della garanzia di riscossione dei contributi.

Quello che preme è che il credito erariale sia assicurato. Quanto ai cespiti che devono costituire il fondamento di tale sicurezza, posso assicurare l'Ufficio centrale ed il Senato che il Governo si ispirerà a larghezza e ad equità di criteri (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, delle somme di lire 90,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 300,000 per l'esercizio 1913-14, per provvedere al perso-

nale di servizio e ai bisogni straordinari dei servizi di copiatura presso gli Uffici scolastici provinciali, da assumere secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1897, n. 182, per il personale straordinario.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere ai bisogni straordinari dei servizi d'ordine presso l'amministrazione centrale il Governo è autorizzato a valersi, fino al 30 giugno 1914, di personale avventizio da assumere secondo le norme che per il personale straordinario stabilisce la già citata legge 11 giugno 1897, n. 182.

La somma occorrente sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti di lire 23,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 92,000 per l'esercizio 1913-14.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata l'iscrizione di lire 557,322 in un nuovo capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13, al fine di provvedere al pagamento dei sussidi per la costruzione degli edifici scolastici, in base ad impegni assunti anteriormente alla citata legge del 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata l'iscrizione di lire 18,500 ad un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, allo scopo di provvedere alle spese occorrenti per l'ampliamento dei padiglioni eretti in Reggio Calabria e in Messina ad uso di uffici dei regi provveditori agli studi.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme occorrenti a far fronte alle spese autorizzate con gli art. 1, 3, 4 della presente

legge saranno prelevate dal fondo di riserva stabilito dall'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 6.

All'ultimo comma dell'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è sostituito il seguente:

La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, resterà impegnata ed iscritta nel conto dei residui degli esercizi successivi.

Le maggiori spese che danno luogo ai prelevamenti contemplati dal quinto comma del presente articolo, saranno iscritte in conto residui dei capitoli cui sono destinate, e coperte mediante storni dal rispettivo fondo di riserva in conto residui, anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso.

Con tale procedimento si farà luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1912-13.

(Approvato).

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 24 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è sostituito il seguente:

La concessione sarà fatta in ragione di lire 80,000,000 per ogni quadriennio. La somma non impegnata in ciascun quadriennio, si cumulerà con quella dei quadrienni successivi.

Al primo e secondo comma dell'art. 26 della citata legge sono sostituiti i seguenti:

Sulla somma di concessione quadriennale di lire 80,000,000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun quadriennio a ciascuna provincia una quota stabilita per Regio decreto, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

Nel limite della quota assegnata a ciascuna provincia sulla detta somma di lire 80,000,000 la delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio provinciale, stabilirà quali siano gli edifici ai quali si debba provvedere di preferenza nel quadriennio, e ne darà comunicazione ai comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza. Per ogni mutuo sarà fissato nel decreto ministeriale d'impegno del concorso dello Stato, se alla concessione di esso

si debba procedere in una, due, tre o quattro rate, determinando l'importo di ognuna di esse, in modo che le concessioni riferibili ad ognuno degli anni del quadriennio non superino il quarto della somma totale assegnata per il quadriennio a ciascuna provincia, oltre le rimanenze provenienti dagli anni precedenti.

(Approvato).

Art. 8.

Nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziati *nella parte effettiva* i contributi dello Stato prescritti dall'art. 20 della legge suddetta, e nelle partite di giro, in unico capitolo globale, i fondi relativi all'ammontare dei contributi dei comuni ai termini dell'art. 17 della legge stessa, man mano che, giusta l'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 saranno emessi per ciascuna provincia i decreti Reali pel passaggio dell'Amministrazione della scuola elementare dai comuni al Consiglio scolastico provinciale.

Corrispondentemente nel bilancio dell'entrata dello Stato - partite di giro - saranno iscritte le somme annualmente dovute dai comuni per i contributi su accennati.

(Approvato).

Art. 9.

A garanzia del versamento al tesoro da parte dei comuni dei contributi, di cui al precedente articolo, i comuni rilasceranno, per ciascun anno cui i contributi stessi si riferiscono, corrispondenti delegazioni, sulla sovrimposta o su altri cespiti di entrata comunale dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso. In confronto dell'esattore saranno applicabili le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 29 giugno 1902, n. 281.

Le delegazioni saranno ordinate con decreto del prefetto della provincia in base all'ammontare del concorso annuale dovuto dai comuni, stabilito nel decreto Reale per il passaggio dell'Amministrazione delle loro scuole al Consiglio scolastico provinciale, senza pregiudizio, in caso di dissenso, dell'accertamento definitivo, di cui all'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 10.

Agli articoli 3 e 13 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Alle parole: « entro il mese di maggio » sono sostituite queste altre: « non più tardi della prima decade del mese di aprile ».

Art. 13. — Alle date del 1° luglio e del 15 luglio sono sostituite rispettivamente quelle del 10 maggio e del 1° giugno.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge andranno in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Il personale straordinario da assumere in virtù degli articoli 1 e 2 senza concorso, dovrà possedere i requisiti che saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Il Governo del Re presenterà al Parlamento al più tardi entro il mese di febbraio 1914 i provvedimenti definitivi per la sistemazione dei servizi di cui agli articoli 1 e 2.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica » (N. 944).

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, deve procedersi alla discussione del disegno di legge: « Convalidazione del R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, allegato alla presente, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, che pone sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuta l'urgenza di procedere all'impianto di linee ferroviarie necessarie ai rifornimenti delle truppe del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a procedere nel Regno, ed ove sia necessario, anche all'estero, all'acquisto del materiale fisso e mobile ed alle provviste tutte per l'impianto e l'esercizio in Tripolitania ed in Cirenaica delle linee ferroviarie occorrenti per i rifornimenti alle truppe del corpo di spedizione colà operante.

È pure autorizzata a provvedere all'acquisto di materiale automotore da trasporto, che dal Ministero della guerra le fosse richiesto.

La stessa Direzione generale provvederà all'invio sino ai luoghi di sbarco dei materiali predetti noleggiando all'uopo i piroscafi di cui farà bisogno, salvo al Comando del corpo di spedizione di curare lo scarico dei medesimi e il trasporto sino ai luoghi di destinazione.

La predetta Direzione generale provvederà, inoltre, al collaudo ed alla posa dei materiali di cui trattasi.

Art. 2.

Gli acquisti di cui all'articolo precedente, potranno essere fatti con le forme e secondo gli usi e le consuetudini commerciali; e quindi anche per semplice lettera o telegramma.

Il visto apposto dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o dal funzionario da lui appositamente delegato, sui contratti e sulle fatture, dispenserà da qualsiasi ulteriore formalità di approvazione.

Art. 3.

I collaudi saranno eseguiti per regola nei luoghi di consegna, eccezionalmente anche in quelli di acquisto o di imbarco dei materiali.

Il pagamento del prezzo o dell'ultima rata di esso, verrà autorizzato in base al certificato di collaudo.

Art. 4.

L'approvazione data dal ministro della guerra alle proposte motivate della Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali, in dipendenza di contratti stipulati per le forniture, provviste, noleggi, ecc., dispensa dall'osservanza di tutte le norme stabilite al riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Art. 5.

Le spese per le forniture, trasporti e noleggi autorizzate in base al presente decreto saranno soddisfatte a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, nei modi e nei termini contrattuali, istituendo un conto corrente col Ministero della guerra, che questo in base ai relativi documenti giustificativi pareggerà appena abbia i fondi necessari.

Art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I-

talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SPINGARDI
TEDESCO
SACCHI.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Garacuso » (N. 592).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il disegno di legge: « Costituzione in comune di Calciano, frazione del comune di Garaguso »

Domando all'onorevole ministro dell'interno se consente che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La frazione Calciano è distaccata dal comune di Garaguso ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese » (N. 948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

Nel conto dei residui del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 sono introdotte le variazioni risultanti dalla tabella B unita alla presente legge.

Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per opere pubbliche, le variazioni che vi si riferiscono saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che siano comprese fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento.

In corrispondenza alla diminuzione di lire 1,900,000 portata al capitolo n. 211, di cui alla predetta tabella B, sono ridotti della stessa somma gli stanziamenti per « Partite di giro », nei capitoli sotto indicati:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici - Capitolo n. 244 « Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonifica-mento, da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) »;

Stato di previsione dell'entrata - Capitolo n. 260 « Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) ».

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Col progetto di legge in discussione si diminuisce di lire 1,900,000 il capitolo 211 residui destinati ad opere di bonificazione nelle provincie venete.

Fra tali opere che da lungo tempo attendono esecuzione ve ne è una in provincia di Udine, che, fino dal 1887, con Regio decreto 11 gennaio, è stata classificata in prima categoria e trovasi inscritta al n. 14 della tabella annessa alla legge 22 marzo 1900, ripetuta poi, con nuovo stanziamento nella legge 30 giugno 1909, n. 407.

Il progetto da più anni è stato compilato ed approvato da tutti i Corpi chiamati dalla legge ad esaminarlo e l'onor. ministro ha anche date le disposizioni perchè si facciano gli appalti, i quali però hanno potuto aver luogo soltanto per un primo recinto di limitata estensione, mentre per il secondo che è il maggiore e più importante, anche sotto il rapporto igienico, la disposizione del ministro giace ineseguita appunto in conseguenza di questo progetto di legge che destina ad altri lavori i fondi che per questo erano stanziati.

La Commissione di finanze si sofferma, nella sua relazione, su questa diminuzione, che chiama rilevantissima e dolorosa, e raccomanda al ministro di provvedere al più presto possibile al reintegro di fondi ora stornati; io mi associo, di tutto cuore a questa raccomandazione autorevolissima.

Ma, in attesa di provvedimenti d'indole generale, nel caso speciale, mi permetto pregare l'onor. ministro perchè voglia vedere se vi è modo di dare esecuzione alla sua disposizione e lo spero, perchè nella seduta dell'8 corrente della Camera dei deputati, rispondendo ad un deputato che parlò in argomento dichiarava, che vi sono fondi accantonati e che i lavori per le bonifiche nel Veneto non saranno arrestati.

Io quindi confido che l'onor. ministro vorrà provvedere.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il Senato di aver voluto esaminare prima delle vacanze l'attuale disegno di legge che risponde a vere e indeclinabili necessità.

Esso tende a mettere l'Amministrazione in grado di soddisfare ai bisogni derivanti dallo sviluppo di taluni lavori senza maggiori aggravii per l'Erario ed è provvedimento che, partendo da un'accurata revisione del bilancio - sempre necessaria, dato il nostro ordinamento contabile - mira ad utilizzare nel miglior modo le disponibilità riscontrate nel bilancio stesso.

L'onor. relatore della Commissione di finanze mi è stato largo di consenso - ed io ne lo ringrazio - per tutte le maggiori assegnazioni che nel progetto sono considerate, e per le diminuzioni che rappresentano vere e proprie economie realizzate nell'esercizio in corso, ma non eguale consenso ha espresso per gli altri provvedimenti da cui risultano diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio.

Il senatore Tami ha pure manifestato preoccupazioni.

Tanto l'onor. relatore, quanto l'on. senatore Tami si sono principalmente preoccupati dell'effetto morale, che sulle popolazioni interessate può produrre questo fatto della eliminazione dal bilancio di somme, sulle quali esse facevano assegnamento pel completamento di opere pubbliche desideratissime; ma io spero che tale impressione non abbia a verificarsi, perchè, come è già stato dimostrato dal Ministero all'onor. Giunta generale del bilancio, le riduzioni proposte per i capitoli 139 (opere marittime); 204 (sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani); e 208 (opere idrauliche) sono tali che, pure dopo applicate, lasciano una larga possibilità di provvedere alle occorrenze, restando rispettivamente fondi per lire 3,117,617.74; lire 188,615; lire 61,046.65.

Anche per quanto riguarda i residui del capitolo per le opere di bonificazione nelle provincie venete di Mantova, sento di potere assicurare l'onor. relatore ed il Senato che, no-

nostante la riduzione indicata, resta per quei lavori un fondo che, se non può dirsi cospicuo, è certo sufficiente ad assicurare l'adempimento degli impegni assunti.

La variazione in meno, mi è stata proposta dal Magistrato alle acque, del cui presidente comm. Ravà tutti conoscono lo zelo e la fermezza nel tutelare gl'interessi che gli sono affidati, e fu da me riconosciuta ammissibile pel fatto che, di fronte a una dotazione di lire 2,862,000 per quelle opere, erano state erogate, al tempo della presentazione del disegno di legge, poco più che 500,000 lire. Occorreva del resto tale variazione per evitare le difficoltà, in cui l'Amministrazione stessa si sarebbe trovata, ove non avesse potuto assicurare i mezzi necessari per l'adempimento degli obblighi assunti verso le imprese, che eseguono i lavori portuali nelle stesse provincie del Veneto, fra i quali lavori, importantissimo, l'assetto della stazione marittima di Venezia.

Per tali lavori portuali, ascendenti nel Veneto ad oltre 10 milioni di lire, vi sono impegni per 2,866,000 lire nell'esercizio corrente, che offre, invece, una disponibilità di lire 200,000; onde l'urgenza di provvedere a pagare i lavori in corso prendendo temporaneamente dal capitolo delle bonifiche, dove i fondi bastano a pagare le opere appaltate, e tutt'al più può trattarsi di non poter appaltare opere nuove. Ma anche questo non avverrà. L'onor. Mariotti ben sa quale sviluppo abbiano nel Veneto le concessioni di bonifiche ai Consorzi, gloria di quella ragione. La concessione è la forma ch'io ritengo migliore e necessaria nelle località a forti iniziative, per scaricare lo Stato di compiti eccessivi; ed i fondi per le concessioni di bonifiche nel Veneto non sono toccati.

Per le opere di bonifica a cura diretta dello Stato (che nel Veneto e nell'alta Italia dovrebbero rappresentare la eccezione) io mi impegno di avvisare senza ritardo ai provvedimenti, che consentano di por mano a qualche appalto di speciale urgenza tra cui quello di cui si è occupato l'onor. senatore Tami. Certo è che per ora, la variazione è necessaria; e dopo questi miei chiarimenti io non dubito che il Senato vorrà favorevolmente accogliere il proposto disegno di legge che, oltre a tutto, rappresenta, nel momento attuale, un altro passo verso quella migliore utilizzazione dei fondi

concessi per opere pubbliche, che è stata mia cura costante e prevalente, per corrispondere con i soli mezzi di bilancio alle crescenti necessità che nel Paese si sono manifestate per i pubblici servizi. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni con le quali accettò le due raccomandazioni della Commissione; e ringrazio anche l'onor. Tami, il quale col suo discorso, così preciso e pratico, ha dimostrato che quel desiderio che ha esposto teoricamente, astrattamente la Commissione di finanze ha la sua ragione di essere; perchè chi appartiene ai luoghi che si vedono tolta o diminuita la probabilità della pronta esecuzione di alcune opere desideratissime, sa che questi storni dai residui, di somme già stanziata da molti anni per opere lungamente attese e ripetutamente promesse, addolorano vivamente le popolazioni interessate.

Noi della Commissione di finanze, quantunque non apparteniamo alle provincie Venete o a quella di Mantova, ci siamo preoccupati nel vedere che con questo disegno di legge dalle somme stanziata per le opere idrauliche del Veneto e del Mantovano si tolgano in complesso lire 2,200,000; e così, dal bilancio di competenza, all'art. 208, 300 mila lire, e dai residui, all'art. 211, lire 1,900,000.

È vero che si tolgono, non per adoperarle in altre provincie, o per destinarle ad opere non urgenti, ma per impiegarli a vantaggio delle stesse provincie Venete, e soprattutto per completare quella grande stazione marittima di Venezia che è uno dei più vivi desiderii di tutte le provincie del Veneto ed anche - ben può dirsi - di tutta Italia, che vede ora, con grande interessamento e con legittimo orgoglio, risorgere in Venezia nei bacini e lungo le banchine di quella nuova stazione, gran parte di quegli antichi traffici che, durante la dominazione straniera, si erano andati man mano affievolendo.

Quindi noi, di gran cuore, applaudiamo alla nuova spesa; ma avremmo desiderato che ad essa si fosse fatto fronte con nuovi stanziamenti di bilancio, senza ricorrere a storni, soprattutto sopra residui già accantonati da molti anni per opere utilissime. Questi storni sui re-

sidui sono divenuti ormai una delle piaghe dei nostri bilanci; e il Governo sa così bene quanto sia dannoso questo continuo stornare e reintegrare residui, che ha proibito severamente alle provincie, ai comuni, alle Opere pie, di ricorrere a siffatti storni, anche nei casi di assoluta necessità.

Se un povero sindaco, se un povero presidente di Deputazione provinciale avesse avuta la fortuna di fare una grossa economia sopra una data spesa contemplata nei residui passivi del suo bilancio, e volesse servirsi di quella economia per altre spese necessarie, urgenti, in quello stesso anno in cui l'economia si è verificata, il prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa, il ministro dell'interno, il Consiglio di Stato, tutti gli sarebbero addosso con il più reciso *veto*, perchè assolutamente un tale fatto è considerato amministrativamente, quasi direi un delitto. Il sindaco deve contentarsi di veder riapparire quella somma solo nel bilancio dell'anno nuovo, quando, radiato il residuo, essa potrà formare aumento dell'avanzo di amministrazione, o di diminuzione del disavanzo; ma lì per lì, per fare un'altra opera necessaria, urgentissima, non può valersi della somma risparmiata, ma deve procurarsi i denari con nuove imposte o con un mutuo o in altra maniera.

Ecco perchè questa facoltà, tolta così rigidamente ai comuni e alle provincie, anche per fare storni su residui per opere già compiute con minore spesa, parrebbe non si dovesse poi concedere con troppa frequenza allo Stato, specialmente quando si tratti, non di vere economie, ma solo di ritardi nell'esecuzione delle opere promesse.

Comprendo che lo Stato, con una legge, può fare questo ed altro; ma, ad ogni modo, ogni qualvolta noi della Commissione di finanze abbiamo dovuto esaminare ed anche, come oggi, approvare per ragioni gravi, alcuni di questi storni da residui per opere ancora da compiersi, abbiamo sempre raccomandato al ministro dei lavori pubblici di fare al più presto possibile, con nuova legge, il reintegro delle relative somme nel suo bilancio.

Ed, a questo proposito, oggi io debbo ringraziare l'onor. ministro, perchè, proprio in questo stesso disegno di legge, all'ultimo alinea dell'art. 3, propone il reintegro della somma di

lire 325,000 nello stanziamento per la costruzione dell'Acquedotto pugliese. Quando si trattò dello storno di questa somma, anche allora la Commissione di finanze non mancò di ripetere la sua raccomandazione; il ministro promise di reintegrare al più presto possibile la somma allora stornata; ed oggi fa il reintegro appunto con questa nuova legge. L'aver egli mantenuto così presto la sua promessa per ciò che riguarda l'Acquedotto pugliese, per me e per la Commissione di finanze è arra che la manterrà anche nell'avvenire, reintegrando al più presto le somme ora stornate degli stanziamenti per le bonifiche nelle provincie venete e in quella di Mantova. (*Approvazioni*).

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ringrazio anch'io l'onor. ministro dei lavori pubblici per le sue dichiarazioni, delle quali prendo atto. Spero che oltre al reintegro della somma che viene stornata, si provvederà anche all'appalto per la bonifica di cui ho avuto l'onore di parlare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare sino al maggio 1913 l'esecuzione di lavori idraulici approvati da leggi dello Stato nelle varie provincie del Regno, per una somma di lire sette milioni in aggiunta alle assegnazioni di cui alla tabella A della legge 4 aprile 1912, n. 297. Ai pagamenti relativi sarà provveduto nelle forme e nei limiti di cui agli articoli 3 della legge stessa e 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772.

(Approvato).

Art. 3.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti di stanziamento stabiliti dalla legge 4 aprile 1912, n. 297:

a) lire 2,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui all'art. 2, lettera b) della legge 13 aprile 1911, n. 311;

b) lire 2,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui al n. 19 della tabella *I* della legge 22 marzo 1900, n. 195;

c) lire 3,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui al n. 4 della tabella *C* della legge 22 dicembre 1910, n. 919;

d) lire 3,200,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui al

n. 5 della tabella *C* della legge 22 dicembre 1910, n. 919;

e) lire 325,000 per reintegrazione al fondo assegnato per la costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese delle somme pagate e da pagarsi a tutto giugno 1913 per fornitura d'acqua ai comuni pugliesi a norma dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256.

(Approvato).

TABELLA A.

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI

a) TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Cap. n. 4.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi L.	5,000
»	6. Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio. . . . »	4,000
»	7. Amministrazione centrale - Provvista di carta di oggetti vari di cancelleria »	5,000
»	11. Circoli ferroviari d'ispezione - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse). »	3,000
»	12. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qual- siasi natura per gli addetti ai Gabinetti. . . . »	2,500
»	13. Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . »	80,000
»	19. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse). . . . »	8,000
»	20. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mo- bili ed strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali »	20,000
»	21. Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse). »	3,000
»	22. Genio civile - Spese diverse. »	4,000
»	24. Sussidi ad ex impiegati ed alle loro famiglie. . . . »	10,000
»	25. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri »	10,000
»	26. Spese postali, per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche »	600
»	30. Spese casuali »	4,000
»	34. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombero di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Spese per il servizio delle Regie Trazzere. . . . »	250,000
»	35. Trasferte e competenze diverse al personale di sorve- glianza addetto ai lavori di manutenzione e di ripa- razione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle Regie Trazzere. »	3,000
»	36. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade na- zionali - Indennità di percorrenza ai capi cantonieri (Spese fisse) »	10,000
»	38. Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli	
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	422,100

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

	<i>Riporto</i> . . . L.	422,100
	abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	32,000
Cap. n. 43.	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »	1,500
»	46. Opere idrauliche di 2 ^a categoria. - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »	10,000
»	48. Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria. - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici e udometrici (Spese fisse) »	2,000
»	61. Manutenzione e riparazione dei porti. »	116,000
»	62. Escavazione dei porti »	200,000
»	65. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali »	70,000
»	67. Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) »	540
»	71. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il collegio arbitrale istituito a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3 ^a) »	4,000
»	74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 10 giugno 1907, n. 540; e 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria) »	583,000
»	80. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852, e 23 giugno 1912, n. 659) (1). »	65,000
»	82. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque. »	3,800
»	84. Fitto di locali (Spese fisse) »	1,200
»	87. Opere idrauliche di 1 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. - Manutenzione e riparazione . . . »	110,000
»	89. Opere idrauliche di 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. - Manutenzione e riparazione . . . »	400,000
»	90. Opere idrauliche di 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »	16,000
»	92. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova. »	7,000
	Totale delle maggiori assegnazioni della spesa ordinaria L.	2,044,140

(1) Si è variata la denominazione del capitolo per metterla in armonia con le disposizioni della legge 23 giugno 1912, n. 659.

b) TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Cap. n. 101. Amministrazione centrale. - Personale aggiunto. - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 L.	30,000
» 106. Genio civile. - Personale aggiunto. - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
» 107. Genio civile. - Personale aggiunto addetto al servizio generale. - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. »	50,000
» 183. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata »	150,000
» 222-bis. Bonificazione della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 15, lettera f) (Spesa ripartita). »	100,000
226. Lavori di riparazioni di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane, e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. d); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. g); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. a) e legge 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. s) (Spesa ripartita). »	450,000
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa straordinaria. L.	783,000

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO.

a) TITOLO I — *Spesa ordinaria.*

Cap. n. 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	7,600
» 3. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse. »	8,500
» 27. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero - Premio ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative »	5,000
» 45. Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione »	13,500
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa ordinaria. L.	34,600

b) TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Cap. n. 99. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi - (Spese fisse) L.	33,000
» 105. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse) »	10,000
» 108. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (articolo 1 lettera c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera d); 5 aprile 1908, num. 126 (articolo 1, lettera a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 1 e articolo 15, lettera h) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera a) (Spesa ripartita) »	595,000
» 139. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lettera a e articolo 51, tabella A, lettera a, n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lettera m) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere g, h, i, k) (Spesa ripartita) »	963,000
» 178. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura d'acqua potabile (Spesa ripartita)	150,000
» 204. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (articolo 6, comma a, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lettera a, n. 1 della tabella C annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita) »	200,000
» 208. Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (articolo 6, comma c, e tabella C, lettera c, n. 6, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita) »	300,000
» 220. Consolidamento di frane minaccianti gli abitati cui provvede direttamente lo Stato escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella D, ed articolo 62, lettera a, della legge 9 luglio 1908, n. 445, e articolo 15, lettera l, (n. 1) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita) »	100,000
Da riportarsi L.	2,351,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	2351,000
Cap. n. 228. Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali, distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (articolo 1, lettera <i>i</i> , della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (Spesa ripartita) »		150,000
» 239. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori »		291,540
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa straordinaria L.		<u>2,792,540</u>

RIEPILOGO.

Maggiori assegnazioni:

Parte ordinaria L.	2,044,140
Parte straordinaria »	783,000
	<u>L. 2,827,140</u>

Diminuzioni di stanziamento:

Parte ordinaria L.	34,600
Parte straordinaria »	2,792,540
	<u>» 2,827,140</u>

TABELLA B.

Aumenti e diminuzioni da portarsi ai residui di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

AUMENTI.

Cap. n. 118.	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e art. 70 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844) (Spesa ripartita) L.	500,000
»	206. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>k</i>); 21 giugno 1906, numero 238 (art. 2, lettera <i>a</i>); 5 maggio 1907, n. 257 art. 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> , lettera <i>b</i> , nn. 3 e 4, in parte, e lettera <i>d</i> , n. 8) (Spesa ripartita) »	800,000
»	215. Opere marittime nelle provincie venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102, e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) »	2,000,000
	Totale degli aumenti L.	<u>3,300,000</u>

DIMINUZIONI.

Cap. n. 108.	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lettera <i>c</i>); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>f</i>); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere <i>c</i> e <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>d</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>a</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (articolo 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lettera <i>h</i>) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera <i>a</i>) (Spesa ripartita) L.	500,000
»	139. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6820; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; Da riportarsi L.	500,000

	Riporto . . . L.	500,000
	2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, numero 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 lu- glio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lettera a, e art. 51, tabella A, lettera a, n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2); 13 aprile 1911, n. 311 (ar- ticolo 1 e art. 15, lettera m) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere g, h, i, k) (Spesa ripartita) . . . »	250,000
Cap. n. 154. Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444) »		650,000
» 211. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f) (Spesa ripartita) »		1,900,000
	Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>3,300,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto » (N. 943-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto ».

Prego di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 943-A).

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro della pubblica istruzione, se accetti che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Vorrei pregare il Senato di ascoltarmi benevolmente. Desidero di proporre un ordine del giorno, che spero possa essere approvato all'unanimità. Nè do lettura.

« Il Senato:

« facendo plauso alle ragioni del Governo, riconoscendo il bisogno delle provincie parmensi a volere ritardato di un anno il loro giubilo di solidarietà nelle feste cinquantenarie del 1912, pel trionfo della unità della Patria, onde render sincrona la gioia al primo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, non solamente approva il concorso finanziario dello Stato nel bilancio della spesa per i fini spiegati dai quattro articoli della legge, ma,

« considerando che Giuseppe Verdi fu divinamente ispirato nella lettera del 21 settembre 1861 al conte di Cavour, quando lo proclamò *Prometeo della nostra nazionalità*, e soggiunse:

« non iscorderò mai quel suo Leri, dove io « ebbi l'onore di stringere la mano al grande « uomo di Stato, al sommo cittadino, a colui che « ogni italiano dovrà chiamare Padre della « Patria;

« il Senato confida che il Governo stesso, facendo appello al galateo politico della civiltà, iscriva nel bilancio dell'entrata la somma equivalente a quella, che oggi per sè assume e la iscriva in aspettazione di crescita illimitata. La storia generale della Poesia, infatti, e quella della Drammatica in essa implicano di tutta

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

necessità logica e morale la creazione di una egemonia — non nazionale, non continentale, ma cosmopolita, ma umanitaria — utile a tutti, e desiderata da tutti.

« Così il Senato confida e passa all'ordine del giorno ».

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nessuno può dissentire dai nobilissimi sentimenti espressi nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Del Zio. Pare tuttavia a me che il contenuto dell'ordine del giorno non possa formare oggetto di una votazione. Prego quindi l'onorevole senatore Del Zio di prendere atto di questa dichiarazione del Governo che si associa a lui nelle espressioni e nei propositi così alti di patriottismo. (*Bene*).

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Vorrei essere ossequioso al ministro e ai colleghi; ma non posso ritirare il mio ordine del giorno per rispetto al comando più alto della coscienza.

Vi è la conferma della necessità dell'urgenza della sua votazione nel discorso dell'on. ministro degli esteri, Di San Giuliano alla Camera dei deputati del 22 p. p. febbraio; discorso che ha dato luogo a tante discussioni in tutta la stampa italiana ed europea. In esso a pagina 19 è detto:

« Il Mediterraneo non è più oggi, come nell'antichità greco-romana, il centro unico della civiltà, ma la sua importanza mondiale non è per questo diminuita; anzi, essendo divenuto il campo di intersecazione delle comunicazioni tra l'Europa e tutti gli oceani e tutti i continenti, è sotto questo aspetto aumentata.

« Nessuno oggi ha più, ne avrà mai il diritto di chiamarlo *mare nostrum*, esso è, e deve restare, libera via delle genti, delle quali niuna può e deve averne il dominio; e tutte devono averne il godimento, e tra le quali uno dei primi posti è stato conquistato e sarà conservato dall'Italia ».

Ma chi non vede che qui il centro unico si riferisce come grande effetto alla legge generale della causa unica dell'ordine del mondo, che implica di necessità logica e politica la creazione di una egemonia umanitaria utile a tutti,

e desiderata da tutti i popoli? I numerosi equivoci, sorti a proposito del suo discorso, hanno dovuto amareggiare il ministro degli esteri.

Votando il mio ordine del giorno, si taglierebbero dalle radici le ambiguità e si renderebbero impossibili le contraddizioni internazionali, che, purtroppo, tanto testè agitarono i giornali e i Governi. Con dolore perciò non credo di poter accedere alla preghiera del Governo.

Bisogna inoltre riflettere su quest'altra grande verità.

Il *Prometeo della nazionalità italiana*, salutato da Giuseppe Verdi non ricorda il « Prometeo legato alla rupe » del magnanimo Eschilo, e il « Prometeo sligato » del non meno eroico poeta inglese Shelley? Come è possibile che in 2500 anni di storia umanitaria la Drammatica non sia arrivata a dare la dimostrazione che ogni nodo dell'azione è fondato sull'unità della legge morale, e causa pure dell'unità di centro dell'incivilimento per tutti?

Insisto quindi nel pregare gli onorevoli ministri e il Senato a tener conto di tanti fattori ideali e reali impliciti al mio ordine del giorno. Favorevole in tutto al disegno di legge in discussione e al primo bisogno morale del ministro degli esteri, è certamente potente a distruggere le competizioni internazionali più pericolose, e coronare le più nobili speranze della mente ed anima umana.

PRESIDENTE. È stato presentato un altro ordine del giorno dal senatore Melodia; ne do lettura: « Il Senato, udite le dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione, passa alla discussione degli articoli ».

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho chiesto la parola soltanto per fare caloroso plauso al Ministero che ha presentato questo disegno di legge per onorare la memoria del grande maestro. Bisogna aver vissuto ai tempi del despotismo per ricordare come la musica di Giuseppe Verdi elettrizzasse le moltitudini, perchè fra una nota e l'altra lampeggiava la scintilla delle italiane aspirazioni.

Vi sono ricordi che non si possono cancellare dall'animo. I nostri tiranni generalmente non indovinavano il significato di certe vibrazioni musicali; ma le popolazioni commosse raccoglievano dalla musica di Giuseppe Verdi

l'incitamento a tener vivo il sentimento patriottico, che poscia divampò e non ebbe più freno.

Perciò il Ministero merita lode e plauso per aver presentato questo disegno di legge che risponde ad un sacrosanto debito dell'Italia verso quell'uomo insigne, che rimarrà immortale come le commoventi sue creazioni musicali. (*Vive approvazioni*).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Non ho bisogno di aggiungere parola; quello che ha detto il ministro è certamente il pensiero unanime di tutti noi, vale a dire che dividiamo completamente le nobili idee espresse nell'ordine del giorno del mio carissimo amico e collega senatore Del Zio, ma in questo momento la votazione del suo ordine del giorno a me parrebbe fuori luogo.

Nel mio ordine del giorno è detto: udite le dichiarazioni del ministro; e, siccome nelle dichiarazioni dell'onorevole ministro, come tutti hanno inteso, vi è l'approvazione completa dei concetti espressi dall'onorevole Del Zio, io credo che questi possa associarsi al mio ordine del giorno, e così si avrà l'unanimità, con la quale deve il Senato deliberare quando si tratta di rendere onoranze a Giuseppe Verdi. (*Approvazioni unanimi e vivissime*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Melodia, che deve avere la precedenza sull'altro del senatore Del Zio.

Quest'ordine del giorno dice:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del ministro, passa alla discussione degli articoli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Si autorizza il concorso dello Stato per la somma di lire 100,000 nella spesa per il monumento da erigersi in Parma a Giuseppe Verdi nella ricorrenza del primo centenario della sua nascita e a ricordo non soltanto delle glorie artistiche, ma anche dell'opera patriottica di Lui, quale rappresentate del popolo nell'Assemblea Costituente degli Stati Parmensi, quale propo-
nente dell'annessione di quegli Stati al Regno

d'Italia e quale Legato dell'Assemblea per la consegna dell'atto di annessione al Re Vittorio Emanuele II.

Detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1912-13 e sarà versata alla tesoreria civica di Parma in aumento dei fondi raccolti per pubblica sottoscrizione.

(Approvato).

Art. 2.

Si autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 100,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1912-13, quale contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione Verdiana e per le altre Esposizioni che si terranno in Parma nel 1913.

Il pagamento della anzidetta somma sarà effettuato in due rate semestrali anticipate di lire 50,000 ciascuna, a cominciare dal 1° marzo 1913, a favore del Comitato costituito in Parma per i festeggiamenti del primo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, eretto in ente morale con Regio decreto 4 aprile 1912, n. 600.

(Approvato).

Art. 3.

Per completare ed arredare la sala dei concerti dedicata a Giuseppe Verdi nel Regio Conservatorio di musica di Parma, è autorizzata, in aumento dei fondi votati dagli enti locali, l'assegnazione straordinaria di lire 50,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per lire 25,000 nell'esercizio 1912-13, e per lire 25,000 nell'esercizio 1913-14.

(Approvato).

Art. 4.

Il Regio ginnasio di Busseto è intitolato a Giuseppe Verdi.

Dal 1° ottobre 1912 è istituito in Busseto un corso magistrale biennale annesso allo stesso R. ginnasio a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

A tal uopo i fondi iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono aumentati di lire 10,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 17,000 per gli esercizi successivi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio » (N. 988).

PRESIDENTE. Chiedo ora alla Commissione dei trattati se è in grado di riferire sul disegno di legge: « Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio ».

MALVANO, relatore. Dichiaro di essere pronto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore Malvano, relatore, di voler riferire verbalmente su questo disegno di legge.

MALVANO, relatore. La Commissione dei trattati internazionali ha l'onore di riferire verbalmente sul disegno di legge inteso ad approvare le due convenzioni a cui esso si riferisce.

Non si tratta di convenzioni interamente nuove. Sono invece convenzioni che migliorano due convenzioni più antiche. L'una di queste, per la protezione, in genere, della proprietà industriale, è stata stipulata fino dal 1893 a Parigi ed è stata già una prima volta migliorata nella Conferenza tenutasi a Bruxelles nell'anno 1900.

L'altra convenzione, che mira più specialmente alla protezione dei marchi di fabbrica, è stata stipulata a Madrid nel 1891 e già fu migliorata nella Conferenza predetta di Bruxelles.

Tanto l'una quanto l'altra Convenzione subiscono ora, mercè le Convenzioni di Washington, nuovi ritocchi e nuovi miglioramenti.

Se non ostasse la strettezza del tempo, sarebbe interessante dimostrare come le modificazioni ora stipulate meritino veramente l'approvazione del Parlamento; ma si può ritenere *a priori* che veramente si tratta di miglioramenti effettivi e notevoli, imperocchè queste Convenzioni sono il frutto dei voti degli interessati, vagliati dalle singole amministrazioni, ed hanno indi ottenuto il consenso unanime degli Stati contraenti.

Del resto, il pregio di questi accordi non tanto consiste nei particolari, quanto nel fatto che essi creano nuovi vincoli, nuovi legami tra i singoli paesi in materia industriale, sempre meglio affermandosi così la reciproca solidarietà, nel campo economico, che è certamente uno dei migliori portati della moderna civiltà.

La Commissione dei trattati non esita a proporre al Senato che voglia dare voto favorevole al presente progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. *Stampato N. 1239* della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'Atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, compreso il relativo protocollo di chiusura, che modifica la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato l'Atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, che modifica l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

(Approvato).

Art. 3.

Con apposito regolamento saranno fissate le norme per l'applicazione degli atti di cui ai precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 4.

Al testo francese degli Atti è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

(Approvato).

Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de de l'Empire allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République dominicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; la Président du Gouvernement provisoire de la République du Portugal; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral de la Confédération suisse; le Gouvernement tunisien,

Ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE:

- M. le dr. Haniel von Haimhausen, conseiller de l'ambassade de S. M. l'Empereur d'Allemagne à Washington;
- M. Robolski, conseiller supérieur de régence, conseiller rapporteur au département impérial de l'intérieur;
- M. le prof. dr. Albert Osterrieth;

**SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÊME, ETC.
ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:**

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

- S. Exc. M. le baron Ladislav Hengelmüller de Hengervár, son conseiller intime, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington;

Pour l'Autriche:

- S. Exc. M. le dr. Paul chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, son conseiller intime, chef de section au Ministère i. r. des travaux publics et président de l'office i. r. des brevets d'invention;

Pour la Hongrie:

- M. Elemér de Pompéry, conseiller ministériel à l'office Royal hongrois des brevets d'invention;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

- M. Jules Brunet, directeur général au Ministère des affaires étrangères;
- M. Georges de Ro, sénateur suppléant, délégué de la Belgique aux conférences pour la protection de la propriété industrielle de Madrid et de Bruxelles;
- M. Albert Capitaine, avocat à la Cour d'appel de Liège;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

- M. R. de Lima e Sylva, chargé d'affaires des États-Unis du Brésil à Washington;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA:

- S. Exc. M. Rivero, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Cuba à Washington;

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

- M. Martin J. C. T. Clan, consul général du Danemark à New-York;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

- S. Exc. Emilio C. Joubert, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République dominicaine à Washington;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

- S. Exc. don Juan Riano y Gayangos, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington;
- S. Exc. don Juan Florez Posada, directeur de l'école des ingénieurs de Madrid;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

- M. Edward Bruce Moore, commissioner of patents;
- M. Frederik P. Fish, avocat à la Cour suprême des États-Unis et à la Cour suprême de l'État de New York;
- M. Charles H. Duell, ancien commissaire des brevets, ancien juge à la Cour d'appel du district de Colombie, avocat à la Cour suprême des États-Unis et à la Cour suprême de l'État de New York;
- M. Robert H. Parkinson, avocat à la Cour suprême des États-Unis et à la Cour suprême de l'État de l'Illinois;
- M. Melville Church, avocat à la Cour suprême des États-Unis;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

- M. Lefèvre-Pontalis, conseiller de l'Ambassade de la République française à Washington;
- M. Georges Breton, directeur de l'office national de la propriété industrielle;
- M. Michel Pelletier, avocat à la Cour d'appel de Paris, délégué aux conférences pour la protection de la propriété industrielle de Rome, de Madrid et de Bruxelles;
- M. Georges Maillard, avocat à la Cour d'appel de Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

- M. Alfred Mitchell Innes, conseiller de l'Ambassade de S. M. Britannique à Washington;
- Sir Alfred Bateman, K. C. M. G., ancien comptroller general of commerce labour and statistics;
- M. W. Temple Franks, comptroller general of patents, designs, and trademarks;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

- Nob. Lazzaro dei marchesi Negrotto Cambiaso, conseiller de l'Ambassade de S. M. le Roi d'Italie à Washington;
- M. Emilio Venezian, ingénieur, inspecteur du Ministère de l'agriculture, du commerce et de l'industrie;
- M. le dr. Giovanni Battista Ceccato, attaché commercial à l'Ambassade de S. M. le Roi d'Italie à Washington;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

- M. K. Matsui, conseiller de l'Ambassade de S. M. l'Empereur du Japon à Washington;
- M. Morio Nakamatsu, directeur de l'office des brevets;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE:

- M. José de las Fuentes, ingénieur, directeur de l'office des brevets;

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

- M. L. Aubert, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Norvège à Washington;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

- M. le Dr F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke, directeur de l'office de la propriété industrielle, conseiller au ministère de la justice:

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL:

- S. Exc. M. le vicomte de Alte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Portugal à Washington;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE:

.....

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

- S. Exc. M. le comte Albert Ehrensvärd, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington:

LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

- S. Exc. M. Paul Ritter, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Washington;

M. W. Kraft, adjoint du bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne;
M. Henri Martin, secrétaire de la legation de Suisse à Washington;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA TUNISIE:

M. de Peretti de la Rocca, premier secrétaire de l'ambassade de la République française à Washington:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.^{er} — Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Art. 2. — Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial, les indications de provenance, la répression de la concurrence déloyale, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Aucune obligation de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne pourra être imposée aux ressortissants de l'Union.

Art. 3. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens de pays contractants, les sujets ou citoyens des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Art. 4. — a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, pas l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de quatre mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue. Cette copie sera dispensée de toute légalisation. On pourra exiger

qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette administration, et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

e) Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

Art. 4-*bis*. — Les brevets demandés dans les différents pays contractans par des personnes admises au bénéfice de la convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existants de part et d'autre au moment de l'accession.

Art. 5. — L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des pays de l'Union qu'après un délai de trois ans, compté à partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction.

Art. 6. — Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:

1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.

2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Art. 7. — La nature du produit sur lequel la marque de fabrique au de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle ou dépôt de la marque.

Art. 7-bis. — Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.

Art. 8. — Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Art. 9. — Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, particulier ou société, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Art. 10. — Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située.

Art. 10-bis. — Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Art. 11. — Le pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Art. 12. — Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera, autant que possible, une feuille périodique officielle.

Art. 13. — L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations une feuille périodique en langue française sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les administrations des pays de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhèreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

	Unités
1 ^e classe	25
2 ^e »	20
3 ^e »	15
4 ^e »	10
5 ^e »	5
6 ^e »	3

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

Art. 14. — La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les délégués desdits pays.

L'administration du pays où doit siéger la conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette conférence.

Le directeur du Bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Art. 15. — Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16. — Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Art. 16-bis. — Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Art. 17. — L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 17-bis. — La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Art. 18. — Le présent Acte sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le 1^{er} avril 1913. Il sera mis à exécution, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après l'expiration de ce délai.

Cet Acte, avec son protocole de clôture, remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié: la Convention de Paris du 20 mars 1883; le Protocole de clôture annexé à cet acte; le Protocole de Madrid du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau international, et l'Acte additionnel de

Bruxelles du 14 décembre 1900. Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Art. 19. — Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements unionistes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte. Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

Pour l'Allemagne :

HANIEL VON HAIMHAUSEN - H. ROBOLSKI - ALBERT OSTERRIETH.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

L. baron DE HENGELMUELLER, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

Pour l'Autriche :

Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNAGETTA ET LERCHENAU, chef de section et président de l'office i. r. des brevets d'invention.

Pour la Hongrie :

ELEMÉR DE POMPÉRY, conseiller ministériel à l'office royal hongrois des brevets d'invention.

Pour la Belgique :

J. BRUNET - GEORGES DE RO - CAPITAINE.

Pour le Brésil :

R. DE LIMA E SILVA.

Pour Cuba :

ANTONIO MARTIN RIVERO.

Pour le Danemark :

J. CLAN.

Pour la République Dominicaine :

EMILIO C. JOUBERT.

Pour l'Espagne :

JUAN RIAÑO Y GAYANGOS - J. FLOREZ POSADA,

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

EDWARD BRUCE MOORE - MELVILLE CHURCH - CHARLES H. DUELL
- ROBT. H. PARKINSON - FREDERICK P. FISH.

Pour la France :

PIERRE LEFÈVRE-PONTALIS - G. BRETON - MICHEL PELLETIER -
GEORGES MAILLARD.

Pour la Grande-Bretagne:

A. MITCHELL INNES - A. E. BATEMAN - W. TEMPLE FRANKS.

*Pour l'Italie:*LAZZARO NEGROTTA CAMBIASO - EMILIO VENEZIAN - G. B. CEC-
CATO.*Pour le Japon:*

K. MATSUI - MORIO NAKAMATSU.

Pour les Etats-Unis du Mexique:

J. DE LAS FUENTES.

Pour la Norvège:

LUDWIG AUBERT.

Pour les Pays-Bas:

SNYDER VAN WISSENKERKE.

Pour le Portugal:

J. F. H. M. DA FRANCA, Vte D'ALTE.

Pour la Serbie:

.

Pour la Suède:

ALBERT EHRENSVÄRD.

Pour la Suisse:

P. RITTER - W. KRAFT - HENRI MARTIN.

Pour la Tunisie:

E. DE PERETTI DE LA ROCCA.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad Art. 1^{er}. — Les mots « Propriété industrielle » doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'étendent à toute production du domaine des industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.), et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

Ad Art. 2. — a) Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc., tant pour les procédés que pour les produits.

b) Il est entendu que la disposition de l'article 2 qui dispense les ressortissants de l'Union de l'obligation de domicile et d'établissement a un caractère interprétatif, et doit, par conséquent, s'appliquer à tous les droits nés en raison de la Convention du 20 mars 1883, avant la mise en vigueur du présent Acte.

c) Il est entendu que les dispositions de l'article 2 ne portent aucune atteinte à la législation de chacun des pays contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux, ainsi que l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire requises par les lois sur les brevets, les modèles d'utilité, les marques, etc.

Ad Art. 4. — Il est entendu que, lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui que l'article 4 a fixé pour les dessins et modèles industriels.

Ad Art. 6. — Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'article 6 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente.

Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes ou décorations publiques qui n'aurait pas été autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens du n° 3 de l'article 6.

Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la reproduction d'armoiries, de décorations ou d'insignes publics.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte conclu à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cet Acte, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

HANIEL VON HAIMHAUSEN

H. ROBOLSKI

ALBERT OSTERRIETH

L. Baron DE HENGELMUELLER

Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNA-
GETTA ET LERCHENAU

ELEMÉR DE POMPÉRY

J. BRUNET

GEORGES DE RO

CAPITAINE

R. DE LIMA E SILVA

J. CLAN

JUAN RIAÑO Y GAYANGOS

J. FLOREZ POSADA

EDWARD BRUCE MOORE

MELVILLE CHURCH

CHARLES H. DUELL

FREDERICH P. FISH

ROBT H. PARKINSON

EMILIO C. JOUBERT

PIÈRE LEFÈVRE PONTALIS.

MICHEL PELLETIER

G. BRETON

GEORGES MAILLARD

A. MITCHELL INNES

A. E. BATEMAN

W. TEMPLE FRANKS

LAZZARO NEGROTTO CAMBIASO

EMILIO VENEZIAN

G. B. CECCATO

K. MATSUI

MORIO NAKAMATSU

J. DE LAS FUENTES

SNYDER VAN WISSENKERKE

J. F. H. M. DA FRANCA, v.^{te} D'ALTE

ALBERT EHRENSVÄRD

P. RITTER

W. KRAFT

HENRI MARTIN

E. DE PERETTI DE LA ROCCA

LUDWIG AUBERT

ANTONIO MARTIN RIVERO.

(Traduzione).

Unione internazionale
per la protezione della proprietà industriale.

Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia ecc. e Re Apostolico di Ungheria per l'Austria e per l'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica dominicana; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente del Governo provvisorio della Repubblica di Portogallo; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale della Confederazione svizzera; il Governo tunisino,

Avendo ritenuto utile apportare alcune modificazioni ed aggiunte alla Convenzione internazionale del 20 marzo 1883, con la quale venne creata un'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, hanno nominato a loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA:

il signor Dott. Haniel von Haimhausen, consigliere dell'Ambasciata di S. M.

l'Imperatore di Germania a Washington;

il signor Robolski, consigliere superiore di reggenza, consigliere relatore al dipartimento imperiale dell'interno;

il signor Prof. Dott. Alberto Osterrieth;

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA, RE DI BOEMIA, ECC.

E RE APOSTOLICO D'UNGHERIA:

Per l'Austria e per l'Ungheria:

S. E. il Barone Ladislao Hengelmüller de Hengervár, Suo consigliere intimo, Suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Washington;

Per l'Austria:

S. E. il Dott. Paul Chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, Suo consigliere intimo, capo sezione al Ministero imperiale e reale dei lavori pubblici e presidente dell'ufficio imperiale e reale dei brevetti d'invenzione;

Per l' Ungheria:

il signor Elemér de Pompéry, consigliere ministeriale al reale ufficio ungherese dei brevetti d' invenzione;

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il signor Jules Brunet, direttore generale al Ministero degli affari esteri;
il signor Georges de Ro, senatore supplente, delegato del Belgio alle conferenze per la protezione della proprietà industriale di Madrid e di Bruxelles;
il signor Albert Capitaine, avvocato alla Corte d'appello di Liegi;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE:

il signor R. De Lima e Silva, incaricato d'affari degli Stati Uniti del Brasile a Washington;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA:

S. E. M. Rivero, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Cuba a Washington;

SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA:

il signor Martin J. C. T. Clan, console generale di Danimarca a New York;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA:

S. E. Emilio C. Joubert, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dominicana a Washington;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

S. E. don Juan Riaño y Gayangos, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Washington;
S. E. don Juan Florez Posada, direttore della scuola degli ingegneri di Madrid;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

il signor Edward Bruce Moore, commissario delle patenti;
il signor Frederick P. Fish, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti ed alla Corte suprema dello Stato di New York;
il signor Charles H. Duell, ex-commissario dei brevetti, ex-giudice alla Corte d'appello del distretto di Colombia, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti e alla Corte suprema dello Stato di New York;
il signor Robert H. Parkinson, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti e alla Corte suprema dello Stato dell' Illinois;
il signor Melville Church, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il signor Lefèvre-Pontalis, consigliere dell'Ambasciata della Repubblica francese a Washington;
il signor Georges Breton, direttore dell' ufficio nazionale della proprietà industriale;

il signor Michel Pelletier, avvocato alla Corte d'appello di Parigi, delegato alle conferenze per la protezione della proprietà industriale di Roma, di Madrid e di Bruxelles;

il signor Georges Maillard, avvocato alla Corte d'appello di Parigi;

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA E DEI TERRITORI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE:

il signor Alfred Mitchell Innes, consigliere dell'Ambasciata di S. M. Britannica a Washington;

Sir Alfred Bateman, K. C. M. G., ex-controllore generale del commercio, lavoro e statistica;

il signor W. Temple Franks, controllore generale delle patenti, dei disegni e dei marchi di fabbrica;

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il nobile Lazzaro dei marchesi Negrotto Cambiaso, consigliere dell'Ambasciata di S. M. il Re d'Italia a Washington;

il signor Emilio Venezian, ingegnere, ispettore nel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

il signor dott. Giovanni Battista Ceccato, addetto commerciale dell'Ambasciata di Sua Maestà il Re d'Italia a Washington;

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

il signor K. Matsui, consigliere dell'Ambasciata di S. M. l'Imperatore del Giappone a Washington;

il signor Morio Nakamatsu, direttore dell'ufficio dei brevetti;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO:

il signor José de las Fuentes, ingegnere, direttore dell'ufficio dei brevetti;

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA:

il signor L. Aubert, segretario della legazione di Sua Maestà il Re di Norvegia a Washington;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il signor dott. F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke, direttore dell'ufficio della proprietà industriale, consigliere al Ministero della giustizia;

IL PRESIDENTE DEL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA DI PORTOGALLO:
S. E. il visconte de Alte, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Portogallo a Washington;

SUA MAESTÀ IL RE DI SERBIA:

.....

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

S. E. il conte Alberto Ehrensward, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Washington;

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

S. E. Paul Ritter, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Svizzera a Washington;
il signor W. Kraft, aggiunto dell'ufficio federale per la proprietà intellettuale a Berna;
il signor Henri Martin, segretario della legazione di Svizzera a Washington;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER LA TUNISIA:

il signor de Peretti de la Rocca, primo segretario dell'Ambasciata francese a Washington;

I quali, dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1. — I paesi contraenti sono costituiti allo stato di Unione per la protezione della proprietà industriale.

Art. 2. — I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti godranno, in tutti gli altri paesi dell'Unione, per ciò che concerne i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, il nome commerciale, le indicazioni di provenienza, la repressione della concorrenza sleale, dei benefici che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali. In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi ultimi e lo stesso ricorso legale contro ogni lesione dei loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai nazionali. Nessun obbligo di residenza o di stabilimento nel paese, dovè la protezione è reclamata, potrà essere imposto agli appartenenti all'Unione.

Art. 3. — Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti, i sudditi o cittadini dei paesi non facenti parte dell'Unione, che sono domiciliati o hanno stabilimenti industriali o commerciali effettivi e serî sul territorio d'uno dei paesi dell'Unione.

Art. 4. — a) Chi avrà fatto regolarmente il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, d'un modello di utilità, d'un disegno o modello industriale, d'un marchio di fabbrica o di commercio in uno dei paesi contraenti, o il suo avente causa, godrà per eseguire il deposito negli altri paesi, e sotto riserva dei diritti dei terzi, di un diritto di priorità entro i termini qui sotto stabiliti;

b) in conseguenza il deposito ulteriormente fatto in uno degli altri paesi dell'Unione prima che siano spirati tali termini, non potrà essere invalidato da fatti compiuti nell'intervallo, ossia in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio;

c) i termini di priorità sopra menzionati, saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, e di quattro mesi per i disegni e modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio;

d) chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito precedente, dovrà fare una dichiarazione nella quale siano indicati la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese determinerà in qual momento, al più tardi, questa dichiarazione dovrà esser fatta. Queste indicazioni saranno citate nelle pub-

blicazioni provenienti dall'amministrazione competente particolarmente nei brevetti e nelle relative descrizioni. I paesi contraenti potranno esigere da chi ha fatto una dichiarazione di priorità, la presentazione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc....), depositata precedentemente, certificata conforme dall'amministrazione che l'avrà ricevuta. Tale copia sarà esente da ogni legalizzazione. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data del deposito, rilasciato dalla stessa amministrazione, e da una traduzione.

Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione di priorità all'atto del deposito della domanda. Ciascun paese contraente determinerà le conseguenze della omissione delle formalità stabilite nel presente articolo, senza che queste conseguenze possano eccedere la perdita del diritto di priorità ;

e) Ulteriormente altre giustificazioni potranno essere richieste.

Art. 4-bis. — I brevetti domandati nei diversi paesi contraenti da persone ammesse al beneficio della Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 3, saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione.

Questa disposizione deve essere intesa in modo assoluto, particolarmente nel senso che i brevetti domandati durante il termine di priorità sono indipendenti, tanto dal punto di vista delle cause di nullità e di decadenza, quanto dal punto di vista della durata normale.

Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Lo stesso avverrà nel caso di accessione di nuovi paesi per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'accessione.

Art. 5. — L'introduzione, da parte del brevettato, nel paese dove il brevetto stesso è stato rilasciato, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell'Unione non porterà la decadenza.

Tuttavia il brevettato resterà soggetto all'obbligo di attuare il suo brevetto in conformità alle leggi del paese, nel quale introduce gli oggetti brevettati, ma con questa limitazione che il brevetto non potrà essere colpito da decadenza per causa di non attuazione in uno dei paesi dell'Unione, se non dopo trascorso un periodo di tre anni, calcolato dal deposito della domanda in questo paese e soltanto nel caso in cui il titolare del brevetto non giustifichi le cause della sua inazione.

Art. 6. — Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d'origine, sarà ammesso al deposito e protetto tal quale negli altri paesi dell'Unione.

Tuttavia potranno essere rifiutati o invalidati:

1° i marchi che sono di natura tale da offendere diritti acquistati da terzi nel paese dove la protezione è reclamata;

2° i marchi sprovvisti di ogni carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire in commercio per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o quelli che siano divenuti d'uso comune nel linguaggio corrente o nelle abitudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è reclamata.

Nell'apprezzamento del carattere distintivo di un marchio dovrà tenersi

conto di tutte le circostanze di fatto, in particolare della durata dell'uso del marchio.

3° i marchi che sono contrari alla morale o all'ordine pubblico.

Sarà considerato come paese d'origine il paese in cui il depositante ha il suo stabilimento principale.

Se questo stabilimento principale non è situato in uno dei paesi dell'Unione, sarà considerato come paese d'origine quello al quale appartiene il depositante.

Art. 7. — La natura del prodotto, sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto, non può, in nessun caso, essere di ostacolo al deposito del marchio.

Art. 7-bis. — I paesi contraenti si impegnano ad ammettere al deposito ed a proteggere i marchi appartenenti a collettività, la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se queste collettività non possiedono uno stabilimento industriale o commerciale.

Tuttavia ogni paese sarà giudice delle condizioni particolari alle quali una collettività potrà essere ammessa a far proteggere i suoi marchi.

Art. 8. — Il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell'Unione senza l'obbligo di deposito, faccia esso parte oppure no di un marchio di fabbrica o di commercio.

Art. 9. — Ogni prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio, od un nome commerciale, sarà sequestrato alla importazione in quelli fra i paesi dell'Unione, nei quali questo marchio o questo nome commerciale ha diritto alla protezione legale.

Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, il sequestro sarà sostituito col divieto di importazione.

Il sequestro sarà ugualmente eseguito nel paese dove avrà avuto luogo l'applicazione illecita, o nel paese dove sarà stato importato il prodotto.

Il sequestro avrà luogo su domanda, sia del Pubblico Ministero, sia di qualunque altra autorità competente, sia di una parte interessata, privato o società, in conformità alla legislazione interna di ciascun paese.

Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, nè il divieto d'importazione, nè il sequestro nell'interno, queste misure saranno sostituite con le azioni e con i mezzi che la legge di questo paese accorderebbe in simile caso ai nazionali.

Art. 10. — Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili ad ogni prodotto che porti falsamente, come indicazione di provenienza, il nome di una località determinata, quando questa indicazione sarà unita ad un nome commerciale fittizio o assunto con intenzione fraudolenta.

È considerato come parte interessata ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio di questo prodotto e che risieda, sia nella località falsamente indicata come luogo di provenienza, sia nella regione dove questa località è situata.

Art. 10-bis. — Tutti i paesi contraenti si impegnano ad assicurare agli appartenenti all'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

Art. 11. — I paesi contraenti accorderanno, in conformità alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai disegni o modelli industriali, come pure ai marchi di

fabbrica o di commercio per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, organizzate sul territorio d'uno di essi.

Art. 12. — Ciascuno dei paesi contraenti si obbliga di istituire un Ufficio speciale della proprietà industriale ed un deposito centrale per la comunicazione al pubblico dei brevetti d'invenzione, dei modelli d'utilità, dei disegni o modelli industriali o dei marchi di fabbrica o di commercio.

Questo Ufficio pubblicherà, in quanto sia possibile, un periodico ufficiale.

Art. 13. — L'Ufficio internazionale istituito a Berna sotto il nome di Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale è posto sotto l'alta autorità del Governo della Confederazione svizzera, il quale ne regola l'ordinamento e ne sorveglia il funzionamento.

L'Ufficio internazionale accentrerà le informazioni di ogni genere relative alla protezione della proprietà industriale, e le riunirà in una statistica generale, la quale verrà distribuita a tutte le amministrazioni. Esso procederà agli studi di comune utilità, che interessino l'Unione e redigerà sulla scorta dei documenti, che saranno messi a sua disposizione dalle diverse amministrazioni, un periodico in lingua francese sulle questioni che concernono l'oggetto dell'Unione.

I numeri di questo periodico, come pure tutti i documenti pubblicati dall'Ufficio internazionale, saranno distribuiti fra le amministrazioni dei paesi dell'Unione, in ragione del numero delle unità contributive più avanti indicate. Gli esemplari e i documenti supplementari che venissero richiesti così dalle dette amministrazioni, come da Società o da privati, saranno pagati a parte.

L'Ufficio internazionale dovrà tenersi di continuo a disposizione dei membri dell'Unione allo scopo di fornir loro, circa le questioni relative al servizio internazionale della proprietà industriale, le speciali informazioni di cui essi potessero aver bisogno. Esso farà un resoconto annuale della sua gestione, che sarà comunicato a tutti i membri dell'Unione.

La lingua ufficiale dell'Ufficio internazionale sarà la lingua francese.

Le spese dell'Ufficio internazionale saranno sostenute in comune dai paesi contraenti. Esse, in ogni caso, non potranno superare la somma di sessanta mila franchi all'anno.

Allo scopo di determinare il contributo di ciascuno di questi paesi nella somma totale di spese, i paesi contraenti e quelli che aderissero in seguito all'Unione saranno divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuirà in ragione di un certo numero di unità e cioè:

	Unità.
1 ^a classe	25
2 ^a »	20
3 ^a »	15
4 ^a »	10
5 ^a »	5
6 ^a »	3

Questi coefficienti saranno moltiplicati per il numero dei paesi di ciascuna classe, e la somma dei prodotti in tal modo ottenuti costituirà il numero delle unità per il quale la spesa totale deve essere divisa. Il quoziente darà l'ammontare dell'unità di spesa.

Ogni paese contraente indicherà, al momento della sua accessione, la classe nella quale desidera di essere iscritto.

Il Governo della Confederazione svizzera vigilerà sulle spese dell'Ufficio internazionale, farà le anticipazioni necessarie e compilerà il conto annuale, che sarà comunicato a tutte le altre amministrazioni.

Art. 14. — La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni periodiche, allo scopo di apportarvi dei miglioramenti tali da perfezionare il sistema dell'Unione.

A questo effetto avranno luogo successivamente delle conferenze, in uno dei paesi contraenti, fra i delegati dei detti paesi.

L'amministrazione del paese nel quale sarà tenuta la conferenza preparerà, col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori di questa conferenza.

Il direttore dell'Ufficio internazionale assisterà alle sedute delle conferenze e prenderà parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Art. 15. — È inteso che i paesi contraenti si riservano rispettivamente il diritto di concludere separatamente, fra loro, degli accordi speciali per la protezione della proprietà industriale, in quanto tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 16. — I paesi che non hanno preso parte alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

Essa porterà, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici stipulati con la presente convenzione, e produrrà i suoi effetti un mese dopo l'invio della notifica fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi unionisti, a meno che il paese aderente non abbia indicato una data posteriore.

Art. 16-bis. — I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento alla presente Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

A tale effetto essi possono: sia fare una dichiarazione generale per la quale tutte le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati sono compresi nell'accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi ad indicare quelli che ne sono esclusi.

Questa dichiarazione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

I paesi contraenti potranno, nelle stesse condizioni, denunciare la Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

Art. 17. — L'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella presente Convenzione è subordinata, in quanto ciò sia necessario, al compimento delle formalità e delle regole fissate dalle leggi costituzionali di quelli fra i paesi contraenti, che sono tenuti a promuoverne l'applicazione, ciò che essi si impegnano a fare nel più breve tempo possibile.

Art. 17-bis. — La Convenzione resterà in vigore per un tempo indeterminato, fino allo spirare di un anno dal giorno in cui ne sarà stata fatta la denuncia.

Questa denuncia sarà diretta al Governo della Confederazione svizzera.

Essa avrà effetto solo riguardo al paese che l'avrà fatta e la Convenzione resterà in vigore per gli altri paesi contraenti.

Art. 18. — Il presente atto sarà ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Washington, al più tardi il 1° aprile 1913. Esso sarà posto in esecuzione, fra i paesi che l'avranno ratificato, un mese dopo spirato questo termine.

Il presente atto, insieme al suo protocollo di chiusura, sostituirà, nei rapporti fra i paesi che l'avranno ratificato, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883; il Protocollo di chiusura allegato a questo atto; il Protocollo di Madrid del 15 aprile 1891 concernente la dotazione dell'Ufficio internazionale, e l'atto addizionale di Bruxelles del 14 dicembre 1900. Tuttavia gli atti precitati resteranno in vigore nei rapporti con i paesi che non avessero ratificato il presente atto.

Art. 19. — Il presente atto sarà firmato in un solo esemplare, il quale sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti. Una copia autenticata sarà rimessa da quest'ultimo a ciascun Governo unionista.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

Protocollo di chiusura.

Al momento di procedere alla firma dell'Atto stipulato in data di oggi, i Plenipotenziari sottoscritti sono convenuti in quanto appresso:

Ad Art. 1. — Le parole « proprietà industriale » vanno intese nel loro significato più largo; esse si estendono ad ogni produzione nel campo delle industrie agricole (vini, grani, frutta, bestiame, ecc.), ed estrattive (minerali, acque minerali, ecc.).

Ad Art. 2. — a) Sotto il nome di brevetti d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammessi dalle legislazioni dei paesi contraenti, come i brevetti d'importazione, i brevetti di perfezionamento, ecc., tanto per i procedimenti, quanto per i prodotti.

b) È inteso che la disposizione dell'art. 2, la quale esonera i sudditi dei paesi dell'Unione dall'obbligo della residenza e dello stabilimento, ha un carattere interpretativo, e deve quindi applicarsi a tutti i diritti sorti in virtù della Convenzione 20 marzo 1883, prima dell'entrata in vigore del presente atto.

c) È inteso che le disposizioni dell'art. 2 non intaccano in alcun modo la legislazione di ciascun paese contraente, per quanto concerne la procedura seguita avanti i tribunali e la competenza di questi tribunali, e neppure per quanto riguarda la elezione di domicilio o la costituzione di un mandatario richieste dalle leggi sui brevetti, sui modelli di utilità, sui marchi, ecc.

Ad Art. 4. — È inteso che, quando un disegno o modello industriale sarà stato depositato in un paese in forza di un diritto di priorità, fondato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà solo quello che l'articolo 4 ha stabilito per i disegni e modelli industriali.

Ad Art. 6. — È inteso che la disposizione del primo alinea dell'articolo 6 non esclude il diritto di esigere dal depositante un certificato di registrazione regolare nel paese di origine, rilasciato dall'autorità competente.

È inteso che l'uso degli stemmi, delle insegne o decorazioni pubbliche non autorizzato dalle autorità competenti, o l'impiego di segni o punzoni ufficiali di controllo e di garanzia adottati da un paese unionista, può essere considerato come contrario all'ordine pubblico nel senso del numero 3 dell'articolo 6.

Non saranno, tuttavia, considerati contrari all'ordine pubblico i marchi che contengono, col consenso delle autorità competenti, la riproduzione di stemmi, di decorazioni o di insegne pubbliche.

È inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per il solo motivo ch'esso non sia conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso che questa stessa disposizione concerna l'ordine pubblico.

Il presente Protocollo di chiusura, il quale sarà ratificato contemporaneamente all'Atto stipulato in data d'oggi, sarà considerato come parte integrante di questo Atto ed avrà uguale valore e durata.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, conclu entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté le texte suivant, qui remplacera l'Arrangement signé à Madrid le 14 avril 1891 et l'Acte additionnel signé à Bruxelles le 14 décembre 1900, savoir :

Article premier. — Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans les pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'administration dudit pays d'origine.

Art. 2. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constitués par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Art. 3. — Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement aux diverses administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu :

1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée ;

2° De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Art. 4. — A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque enregistrée internationalement dans les quatre mois qui suivent la date du dépôt dans le pays d'origine, jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la convention générale,

Art. 4-*bis*. — Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

Art. 5. — Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue par l'article 3, en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus.

Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

Art. 5-*bis*. — Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre relativement à une marque déterminée.

Art. 6. — La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Art. 7. — L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

Art. 8. — L'administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs pour la première marque, et de cinquante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

Art. 8-*bis*. — Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Art. 9. — L'administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux administrations des pays contractants, et les publiera aussitôt dans son journal.

On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3. A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Art. 9-bis. — Lorsqu'une marque inscrite dans le registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres administrations et la publiera dans son journal.

La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays contractants, ne sera enregistrée.

Art. 10. — Les administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Art. 11. — Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Art. 12. — Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le premier avril 1913.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'expiration de ce délai, et aura la même force et durée que la Convention générale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

L. baron DE HENGELMUELLER, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

Pour l'Autriche:

Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNAGETTA ET LERCHENAU, chef de section et président de l'office i. r. des brevets d'invention.

Pour la Hongrie:

ELEMÉR DE POMPÉRY, conseiller ministériel à l'office royal hongrois
des brevets d'invention.

Pour la Belgique:

J. BRUNET — GEORGES DE RO — CAPITAINE.

Pour le Brésil:

R. DE LIMA E SILVA.

Pour Cuba:

ANTONIO MARTIN RIVERO.

Pour l'Espagne:

JUAN RIAÑO Y GAYANGOS — J. FLOREZ POSADA.

Pour la France:

PIERRE LEFÈVRE-PONTALIS — G. BRETON — MICHEL PELLETIER —
GEORGES MAILLARD.

Pour l'Italie:

LAZZARO NEGROTTA CAMBIASO — EMILIO VENEZIAN — G. B. CECCATO.

Pour le Mexique:

J. DE LAS FUENTES.

Pour les Bays-Bas:

SNYDER VAN WISSENKERKE.

Pour le Portugal:

J. F. H. M. DE FRANCA V. TE D'ALTE.

Pour la Suisse:

P. RITTER — W. KRAFT — HENRI MARTIN.

Pour la Tunisie:

E. DE PERETTI DE LA ROCCA.

(Traduzione)

Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911, stipulato fra l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, il Brasile, Cuba, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Messico, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svizzera e la Tunisia.

I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno, di comune accordo, redatto il testo seguente, che sostituirà l'accordo firmato a Madrid il 14 aprile 1891 e l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, e cioè:

Art. 1. — I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri paesi, la protezione dei loro marchi di fabbrica o di commercio, accettati al deposito nei paesi d'origine, mediante il deposito dei detti marchi presso l'Ufficio internazionale a Berna, eseguito pel tramite dell'amministrazione del detto paese d'origine.

Art. 2. — Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei paesi che hanno aderito al presente accordo, i quali, sul territorio dell'Unione ristretta costituita da questo accordo, soddisfano alle condizioni volute dall'articolo 3 della Convenzione generale.

Art. 3. — L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'art. 1°. Esso notificherà questa registrazione alle diverse amministrazioni. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall'Ufficio internazionale, in base alle indicazioni contenute nella domanda di registrazione e ad un *cliché* fornito dal depositante.

Se il depositante rivendica il colore come elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

1° Dichiararlo ed accompagnare il suo deposito con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;

2° Unire alla sua domanda degli esemplari del detto marchio di colore i quali saranno allegati alle notifiche fatte dall'Ufficio internazionale. Il numero di questi esemplari sarà fissato dal regolamento di applicazione.

In vista della pubblicità da dare, nei paesi contraenti, ai marchi registrati, ogni amministrazione riceverà gratuitamente dall'Ufficio internazionale il numero di esemplari della suddetta pubblicazione, che crederà di domandare. Questa pubblicità verrà considerata in tutti i paesi contraenti come pienamente sufficiente e non ne potrà essere richiesta alcun'altra dal depositante.

Art. 4. — A partire dalla registrazione in tal modo eseguita presso l'Ufficio internazionale, la protezione del marchio in ciascuno dei paesi contraenti sarà la stessa cosa se questo marchio vi fosse stato depositato direttamente.

Ogni marchio registrato internazionalmente entro i quattro mesi che seguono la data del deposito nel paese d'origine, godrà del diritto di priorità stabilito dall'art. 4 della Convenzione generale.

Art. 4-*bis*. — Quando un marchio già depositato in uno o più dei paesi contraenti, è stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale a nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostituita alle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.

Art. 5. — Nei paesi, le cui leggi lo autorizzino, le amministrazioni alle quali l'Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio, avranno la facoltà di dichiarare che la protezione non può essere accordata a questo marchio sul loro territorio. Un tale rifiuto non potrà essere opposto se non nelle condizioni che si applicherebbero, in virtù della Convenzione generale, ad un marchio depositato per la registrazione nazionale.

Esse dovranno esercitare tale facoltà entro il termine previsto dalla loro legge nazionale e, al più tardi, entro l'anno dalla notifica prevista dall'art. 3, indicando all'Ufficio internazionale i motivi del rifiuto.

La detta dichiarazione, in tal modo notificata all'Ufficio internazionale, sarà da questo trasmessa senza indugio all'Amministrazione del paese d'origine e al proprietario del marchio. L'interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato da lui direttamente depositato nel paese dove la protezione è rifiutata.

Art. 5-*bis*. — L'Ufficio internazionale rilascerà, a chiunque ne farà domanda, mediante pagamento di una tassa che verrà fissata dal regolamento d'applicazione, una copia delle indicazioni iscritte sul registro relativamente a un marchio determinato.

Art. 6. — La protezione che risulta dalla registrazione presso l'Ufficio internazionale durerà 20 anni a partire da questa registrazione, ma non potrà essere invocata a favore di un marchio che non goda più la protezione legale nel paese d'origine.

Art. 7. — La registrazione potrà sempre essere rinnovata secondo le prescrizioni degli articoli 1 e 3.

Sei mesi prima dello spirare del periodo di protezione, l'Ufficio internazionale darà un avviso ufficioso all'Amministrazione del paese d'origine e al proprietario del marchio.

Art. 8. — L'Amministrazione del paese d'origine fisserà, a suo arbitrio, e riscuoterà a suo profitto, una tassa da pagarsi dal proprietario del marchio del quale è domandata la registrazione internazionale. A questa tassa si aggiungerà un emolumento internazionale di cento franchi per il primo marchio e di cinquanta franchi per ciascuno degli altri, depositati contemporaneamente dallo stesso proprietario. Il provento annuale di questa tassa sarà diviso in parti uguali fra i paesi contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, dopo dedotte le spese comuni necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 8-*bis*. — Il proprietario di un marchio internazionale può sempre rinunciare alla protezione in uno o più dei paesi contraenti, mediante una dichiarazione inviata all'Amministrazione del paese d'origine del marchio, per essere comunicata all'Ufficio internazionale il quale la notificherà ai paesi cui si riferisce la rinuncia.

Art. 9. — L'Amministrazione del paese d'origine notificherà all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinuncie, le trasmissioni e gli altri mutamenti che si effettueranno nella proprietà del marchio.

L'Ufficio internazionale registrerà queste mutazioni, le notificherà alle amministrazioni dei paesi contraenti e le pubblicherà immediatamente nel suo giornale.

Analogamente si procederà quando il proprietario del marchio chiederà di ridurre l'elenco dei prodotti ai quali esso si applica.

L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto all'elenco non può ottenersi che mediante un nuovo deposito eseguito in conformità alle prescrizioni dell'arti. 3. All'aggiunta è assimilata la sostituzione di un prodotto ad un altro.

Art. 9-*bis*. — Quando un marchio iscritto nel registro internazionale verrà ceduto ad una persona stabilita in un paese contraente diverso dal paese d'origine del marchio, la cessione sarà notificata all'Ufficio internazionale dalla Amministrazione di questo stesso paese d'origine. L'Ufficio internazionale registrerà la cessione e, dopo aver avuto il consenso dell'Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare, la notificherà alle altre amministrazioni e la pubblicherà nel suo giornale.

La presente disposizione non ha per effetto di modificare le legislazioni dei paesi contraenti le quali vietano la trasmissione del marchio senza la cessione contemporanea dello stabilimento industriale e commerciale del quale esso distingue i prodotti.

Non sarà registrata nessuna cessione di marchio iscritto nel registro internazionale, che sia fatta a favore di una persona che non risieda in uno dei paesi contraenti.

Art. 10. — Le amministrazioni regoleranno di comune accordo i particolari relativi alla esecuzione del presente Atto.

Art. 11. — I paesi della Unione per la protezione della proprietà industriale i quali non hanno preso parte al presente accordo saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda, e nella forma prescritta dalla Convenzione generale.

L'Ufficio internazionale, non appena sarà informato che un paese o una delle sue colonie ha aderito al presente accordo, dirigerà alla Amministrazione di questo paese, in conformità all'art. 3, una notifica collettiva dei marchi, che, in quel momento, godono della protezione internazionale.

Questa notifica assicurerà, per sé stessa, ai detti marchi il beneficio delle precedenti disposizioni sul territorio del paese aderente e farà decorrere il termine di un anno, entro il quale l'Amministrazione interessata può fare la dichiarazione di cui all'art. 5.

Art. 12. — Il presente accordo sarà ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Washington al più tardi il 1° aprile 1913.

Esso entrerà in vigore un mese dopo trascorso questo termine ed avrà la stessa forza e durata della Convenzione generale.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Risanamento della città di Catania ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il corso stabilito del regolamento.

Augurî al Presidente.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Anche a nome del collega Cavalli, che è dolente di non poter essere qui, interpretando senza dubbio il pensiero di tutti i colleghi, oggi, che si compie il 17° lustro della vita operosa del nostro illustre e caro Presidente, io rivolgo a Lui gli augurî più sinceri e fervidi, augurî di lunga esistenza, a conforto dei suoi cari e a decoro della Patria (*Applausi unanimi, vivissimi e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Tutti i ministri e i senatori si alzano*). Il Governo aderisce alle parole del senatore Bettoni, ed al largo plauso del Senato.

Il Governo ricorda in questa occasione che l'illustre Presidente di quest'Alta assemblea fu collega del Verdi quando si portò a Torino il risultato del plebiscito delle provincie parmensi.

E crede sia cosa per Lui molto gradita che quel giorno, in cui si compie una data così memoranda nella sua età, sia precisamente il giorno in cui il Senato plaude al Governo per avere presentata la legge per le onoranze a Giuseppe Verdi. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Cresce sempre più il mio obbligo per tanta benevolenza ai colleghi, al

presidente del Consiglio ed ai signori ministri, ed infiniti sono i miei ringraziamenti degli augurî. A tutti io contraccambio gli augurî pasquali.

La Pasqua, cari colleghi, vi felicitò, ma non solo vi felicitò, vi corroborò ai lavori che rimangono ancora da compiersi. Agli uffici abbiamo qualche disegno di legge importante; alla Commissione di finanze i bilanci; ed io, conoscendo lo zelo e la diligenza dei relatori, son certo che non tarderanno le relazioni, a mia norma per la riconvocazione del Senato. Quest'anno, mercè la sollecitudine del Governo e dell'altra Camera, non siamo nelle strette, per cui si levarono lamenti negli anni scorsi.

E ciascuno di voi ha tutto il tempo e tutto l'agio di esaminare, di studiare i bilanci, e di prepararsi alle più larghe discussioni.

Mi auguro di rivedervi sani, vigorosi, così da dimostrare che il Senato in attività non teme il confronto di altra assemblea presente e ventura. (*Applausi generali e vivissimi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e di quello approvato nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Annaratone, Arnaboldi.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Camerano, Camerini, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Colonna Fabrizio, Compagna.

Dalolio, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, Del Giudice, Del Lungo, Del Zio,

De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Dini, Di Prampero; Di Terranova, Doria d'Eboli, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Fili Astolfone, Fiore Frola.

Gessi, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui, Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde, Mortara.

Pagano, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pollio.

Reynaudi, Riberi, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Serena, Sonnino, Spingardi.

Tami, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Vacca, Vigoni Giulio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito:

Senatori votanti	100
Favorevoli	95
Contrari	5

Il Senato approva.

Sistemazione e ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali:

Senatori votanti	100
Favorevoli	89
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	100
Favorevoli	89
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	100
Favorevoli	87
Contrari	13

Il Senato approva.

Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487:

Senatori votanti	100
Favorevoli	84
Contrari	16

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica:

Senatori votanti	110
Favorevoli	91
Contrari	9

Il Senato approva.

Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Garaguso:

Senatori votanti	100
Favorevoli	76
Contrari	24

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese:

Senatori votanti	100
Favorevoli	88
Contrari	12

Il Senato approva.

Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto:

Senatori votanti	100
Favorevoli	93
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio:

Senatori votanti	100
Favorevoli	94
Contrari	6

Il Senato approva.


PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 25 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocounti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 MARZO 1912

Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato
e nuove linee internazionali

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria fino all'ammontare di lire 54,500,000 al fine di provvedere:

a) alla costruzione di arterie telefoniche interurbane mediante la posa di fili aerei, ovvero di cavi sotterranei Torino-Genova-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, e diramazioni da Bologna per Venezia e da Firenze per Livorno (parte 1^a della Tabella annessa alla presente legge);

b) alla costruzione di linee telefoniche interurbane ed internazionali in fili aerei ed alla posa di cavi sottomarini (parte 2^a della Tabella annessa alla presente legge).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato fino alla somma complessiva di lire 54,500,000 in ragione di lire 3,000,000 per l'esercizio 1914-1915; di lire 3,500,000 per l'esercizio 1915-16; di lire 4,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1916-917 al 1919-920; di lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1920-921 al 1923-924; e di lire 6,000,000 per ciascuno degli esercizi 1924-925 e 1925-926.

Art. 3.

Ciascuna delle anticipazioni di cui all'articolo 2 sarà estinguibile in 35 annualità eguali,

posticipate, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno, a cominciare rispettivamente dal 1916 ed anni seguenti.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ciascun mandato sino al giorno in cui comincia a decorrere la rispettiva annualità, sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4 per cento.

Art. 4.

Per la posa dei fili aerei telefonici su pali-ficazioni telegrafiche provvede la Direzione generale dei telegrafi, coi fondi e i materiali che verranno forniti dall'Azienda dei telefoni.

Art. 5.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio d'amministrazione dei telefoni, di stabilire l'ordine di costruzione delle linee previste nella seconda parte dell'annessa tabella, tenendo conto, oltrechè del piano fondamentale a cui si informano i collegamenti progettati, della maggiore o minore urgenza che le indicazioni del traffico assegneranno per ciascuno di essi, e della convenienza altresì di aggruppare i lavori in guisa che ne sia possibile, con economia di spesa, la esecuzione contemporanea.

Il Governo potrà anticipare la costruzione delle linee comprese nella annessa tabella, qualora gli interessati alla costruzione anticipino

le somme occorrenti, da rimborsarsi senza interessi nel triennio successivo all'esercizio finanziario nel quale la costruzione, secondo l'ordine prestabilito dei lavori, avrebbe avuto luogo.

Art. 6.

Il Governo potrà far collocare nei cavi telefonici anche conduttori speciali per l'uso del telegrafo, nei limiti delle somme stanziato con la presente legge, per assicurare in ogni circostanza la comunicazione telegrafica diretta fra la capitale e i capiluogo di regione.

Art. 7.

Le eventuali disponibilità risultanti sulla somma di lire 54,500,000 di cui all'articolo 1°, potranno, dopo la esecuzione dei lavori enumerati nella tabella annessa, essere impiegate per il graduale collegamento ai capiluoghi di circondario dei capiluoghi di mandamento o di località di pari importanza.

Art. 8.

Nel quadro II della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, sono aumentati 10 posti di ingegnere a lire 3,000; e nel quadro III della tabella B annessa alla legge medesima sono aumentati 20 posti di capo tecnico e di capo officina.

Art. 9.

I posti di ingegnere che risulteranno disponibili con l'applicazione dell'articolo precedente saranno conferiti, mediante concorso per titoli, a giovani che non abbiano superato l'età di trent'anni e siano forniti di laurea in ingegneria conseguita nel regno.

Le nomine relative saranno fatte con decreto ministeriale, ma diverranno definitive soltanto in seguito ad esame di idoneità teorico-pratico su discipline attinenti al servizio telefonico. L'esame predetto avrà luogo dopo un anno dall'assunzione in servizio e con le norme da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

I posti di capo tecnico e capo officina portati in aumento dalla presente legge saranno per metà riservati agli operai dell'Amministrazione, e per l'altra metà messi a concorso fra estranei secondo le norme previste per entrambi i casi dall'articolo 17 del regolamento organico 16 maggio 1912, n. 574.

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro sarà aumentato lo stanziamento del capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1913-1914 per l'importo di lire 66,000.

I.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI.

I. — *Linee di cui all'art. 1 lettera a) della legge.*

N.B. — Questi lavori si prevede di eseguirli totalmentè nei primi 6 esercizi. — Le somme portate in questa prima parte della tabella indicano limiti massimi di spesa e si riferiscono alla ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

1. Cavo Torino-Alessandria-Tortona	Km. 120	L.	3,871,000
2. » Tortona-Genova	» 72	»	1,591,000
3. » Tortona-Voghera	» 17	»	505,000
4. » Voghera-Piacenza-Bologna	» 205	»	6,693,000
5. » Milano-Voghera	» 62	»	1,620,000
6. » Bologna-Venezia	» 160	»	2,625,000
7. » Firenze-Livorno	» 100	»	1,246,000
8. » Bologna-Firenze-Roma	» 450	»	13,528,000
9. » Roma-Napoli	» 250	»	5,421,000
10. Lavori di posa (a calcolo)		»	1,900,000
	Totale	L.	<u>39,000,000</u>

II. — *Linee di cui all'art. 1 lettera b) della legge.*

1. Roma-Modane (circuiti) Lunghezza Km. 822	fili	mm. 4.5	L.	1,948,000
2. Roma-Palermo	» 1208	» 4.5	»	1,400,000
3. Roma-Cormons	» 758	» 4.5	»	856,650
4. Torino-Modane	» 81	» 4.5	»	86,225
5. Milano-Bergamo	» 55	» 4	»	48,914
6. Napoli-Bari	» 292	» 4	»	246,946
7. Messina-Siracusa	» 190	» 5	»	236,516
8. Messina-Catania	» 100	» 5	»	130,895
9. Cavi dello stretto di Messina e dell'isola d'Elba			»	400,000
10. Roma-Cosenza (tratto Napoli-Cosenza)	Km. 328	bronzo mm. 4	»	278,800
11. Genova-Porto Maurizio-Oneglia	» 256	» 4	»	234,500
12. Milano-Brescia	» 84	» 4	»	77,066
13. Bologna-Forli	» 65	» 4	»	56,365
14. Venezia-Treviso	» 28	» 4	»	23,202
15. Bari-Brindisi	» 112	» 4	»	95,266
16. Torino-Modane	» 81	» 4.5	»	86,275
17. Roma-Potenza (tratto Napoli-Potenza) »	188	» 4	»	159,800
18. Roma-Aquila	» 177	» 4	»	146,806
19. Roma-Perugia (tratto Terontola-Perugia)	» 43	» 3	»	21,500

Da riportarsi L. 6,533,726

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

			<i>Riporto</i>	. . .	L.	6,533,726
20.	Milano-Cremona	Km. 87	bronzo	mm. 4	»	75,960
21.	Napoli-Salerno	» 58	»	» 3	»	28,523
22.	Palermo-Trapani	» 197	»	» 5	»	254,733
23.	Torino-Cuneo	» 88	»	» 4	»	75,587
24.	Milano-Mantova	» 150	»	» 4	»	127,513
25.	Bologna-Ferrara	» 48	»	» 4	»	55,517
26.	Venezia-Vicenza	» 65	»	» 4	»	56,396
27.	Napoli-Avellino	» 63	»	» 3	»	30,705
28.	Palermo-Girgenti	» 133	»	» 5	»	170,777
29.	Bari-Barletta	» 57	»	» 4	»	47,750
30.	Cremona-Casalmaggiore	» 49	»	» 4	»	41,526
31.	S. Marinella-Civitavecchia	» 10	»	» 4	»	7,701
32.	Ravenna-Faenza	» 48	»	» 4	»	38,895
33.	Bologna-Ancona	» 336	»	» 4	»	284,800
34.	Potenza-Cosenza	» 257	»	» 4	»	246,853
35.	Milano-Pavia	» 38	»	» 4	»	33,956
36.	Firenze-Massa (tratto Pisa-Massa)	» 30	»	» 3	»	15,000
37.	Ancona-Macerata	» 66	»	» 3	»	29,895
38.	Aquila-Chieti	» 90	»	» 3	»	45,160
39.	Palermo-Caltanissetta	» 146	»	» 5	»	187,216
40.	Ascoli Piceno-Fermo	» 62	»	» 3	»	30,474
41.	Bologna-Vergato	» 39	»	» 3	»	23,264
42.	Cuneo-Alba	» 75	»	» 4	»	62,287
43.	Cremona-Crema	» 44	»	» 4	»	36,610
44.	Milano-Gallarate	» 44	»	» 4	»	31,032
45.	Palermo-Termini	» 39	»	» 4	»	32,797
46.	Torino-Ivrea	» 62	»	» 4	»	52,700
47.	Ancona-Chieti	» 165	»	» 4	»	133,739
48.	Chieti-Bari	» 333	»	» 4	»	276,406
49.	Cosenza-Taranto	» 192	»	» 4	»	157,171
50.	Milano-Bari	» 1067	»	» 4.5	»	1,133,252
51.	Milano-Sondrio	» 135	»	» 4	»	119,634
52.	Bologna-Ravenna	» 85	»	» 4	»	91,248
53.	Ancona-Pesaro	» 66	»	» 3	»	32,256
54.	Aquila-Teramo	» 71	»	» 4	»	58,373
55.	Napoli-Campobasso	» 151	»	» 3	»	83,175
56.	Ariano-Avellino	» 57	»	» 3	»	27,642
57.	Bergamo-Clusone	» 35	»	» 3	»	17,595
58.	Brescia-Breno	» 73	»	» 3	»	37,853
59.	Chieti-Lanciano	» 42	»	» 3	»	21,400
60.	Bari-Cosenza	» 309	»	» 4	»	263,636
61.	Caltanissetta-Terranova	» 77	»	» 4	»	63,274
62.	Novara-Arona	» 37	»	» 4	»	32,562
63.	San Remo-Porto Maurizio-Oneglia	» 28	»	» 4	»	25,735

Da riportarsi . . . L. 11,231,964

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

		<i>Riporto</i>			L. 11,231,964
64.	Perugia-Foligno Km.	38	bronzo	mm. 4	» 31,121
65.	Salerno-Campagna »	39	»	» 4	» 30,304
66.	Cavarzere-Chioggia »	44	»	» 4	» 36,418
67.	Aquila-Cittaducale »	51	»	» 3	» 26,360
68.	Leonforte-Nicosia »	20	»	» 4	» 10,733
69.	Maddaloni-Caserta »	7	»	» 4	» 5,402
70.	Genova-Albenga »	103	»	» 4	» 95,596
71.	Lecce-Taranto »	99	»	» 4	» 78,652
72.	Massa-Pontremoli »	56	»	» 4	» 45,224
73.	Novara-Pallanza »	79	»	» 4	» 68,235
74.	Potenza-Lagonegro »	144	»	» 4	» 117,827
75.	Perugia-Orvieto »	84	»	» 4	» 68,670
76.	Sassari-Ozieri »	58	»	» 4	» 48,887
77.	Siracusa-Noto »	37	»	» 4	» 29,149
78.	Vicenza-Asiago »	54	»	» 4	» 48,179
79.	Bari-Messina »	583	»	» 5	» 749,909
80.	Bari-Potenza »	131	»	» 4	» 108,636
81.	Nicastro-Catanzaro »	37	»	» 3	» 20,365
82.	Cassino-Sora »	37	»	» 4	» 30,378
83.	Piombino-Portoferraio »	35	»	» 4	» 28,863
84.	Messina-Castroreale »	55	»	» 4	» 49,311
85.	Messina-Patti »	75	»	» 4	» 62,957
86.	Novara-Romagnano »	32	»	» 4	» 28,000
87.	Potenza-Matera »	97	»	» 4	» 93,284
88.	Perugia-Rieti »	126	»	» 4	» 101,555
89.	Trapani-Marsala «	32	»	» 4	» 26,751
90.	Cosenza-Castrovillari »	70	»	» 3	» 35,514
91.	Firenze-San Miniato »	43	»	» 4	» 34,132
92.	Rio Marina-Portoferraio »	35	»	» 4	» 20,394
93.	Portolongone »	14	»	» 4	» 11,345
94.	Monfestino-Pavullo »	13	»	» 4	» 11,900
95.	Spoletto-Perugia »	63	»	» 4	» 53,985
Totale					L. 13,440,000

III.

Assetto linee	L. 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000
Totale	
L. 2,060,000	

RIASSUNTO.

Linee di cui all'art. 1 lettera <i>a</i>) della legge	(1) L. 39,000,000
Linee di cui all'art. 1 lettera <i>b</i>) della legge	» 13,440,000
Assetto linee	» 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000

Totale generale . (1) L. 54,500,000

(1) Limiti massimi riferibili all'ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

